























COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI **Ambito Distrettuale Alto Sebino**

APPALTO DI SERVIZI ART. 3, COMMA 1, LETT. SS) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016

CAPITOLATO PRESTAZIONALE CO-GESTIONE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER LA DISABILITÀ (CENTRO DIURNO DISABILI E **CENTRO SOCIO EDUCATIVO)**





TITOLO 1 -	- INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO	6
Capo 1 - NA	TURA E OGGETTO DEL CONTRATTO	6
Art. 1.	Oggetto dell'appalto, durata e definizioni	
Art. 2.	Descrizione dei servizi	
2.1. I	l Centro Diurno Disabili	
2.2. I	l Centro Socio Educativo	
Art. 3.	Normativa di riferimento	
Art. 4.	Modalità di stipulazione del contratto	
TITOLO 2 -	- IL CENTRO DIURNO DISABILI	.10
Capo 1 – IN	FORMAZIONI GENERALI	.10
Art. 5.	Identificazione della struttura e luogo di esecuzione dei servizi	
Art. 6.	Autorizzazioni e accreditamento	
Art. 7.	Popolazione servita	
Art. 8.	Calendario del servizio ed orari	
Art. 9.	Ammissione degli utenti	
Capo 2 – DE	ECLINAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE	12
Premessa	12	
Art. 10.	I servizi offerti dal centro	
10.1.	Area dell'autonomia personale	
10.2.	Area cognitivo-culturale	
10.3.	Area corporeo-espressiva	
10.4.	Area affettivo relazionale	
10.5.	Area sanitaria-riabilitativa	
Art. 11.	Attività integrative	
TITOLO 3 -	- IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO	.16
Capo 1 – IN	FORMAZIONI GENERALI	.16
Art. 12.	Identificazione della struttura e luogo di esecuzione dei servizi	
Art. 13.	Autorizzazioni e accreditamento	
Art. 14.	Popolazione servita	
Art 15	Calendario del servizio ed orari	





Art. 16.	Ammissione degli utenti	
Capo 2 – LE	PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE	17
Premessa	17	
Art. 17.	I servizi offerti dal centro	
17.1.	Area educativa	
17.2.	Area dell'integrazione e dell'autonomia personale	
17.3.	Norma di rinvio	
TITOLO 4 -	– PRESTAZIONI COMUNI	20
Capo 1 – RE	EQUISITI MINIMI PER IL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO	20
ED ULTER	IORI ASPETTI GESTIONALI	20
Art. 18.	Disposizioni generali	
Art. 19.	Requisiti organizzativo-gestionali	
19.1.	Documento organizzativo	
19.2.	Piano di lavoro	
19.3.	Materiale informativo e carta dei servizi	
19.4.	Il contratto d'ingresso	
Art. 20.	Struttura organizzativa 22	
20.1.	Politiche di gestione delle risorse umane ed economiche	
20.2.	Continuità assistenziale	
Art. 21.	Gestione delle risorse umane	
21.1.	Documento relativo alla gestione delle risorse umane	
21.2.	Piano annuale di formazione e aggiornamento del personale	
Art. 22.	Gestione, valutazione e miglioramento della qualità, regolamenti interni	
22.1.	Programma annuale di valutazione e miglioramento delle attività	
22.2.	Struttura o responsabile delle attività di valutazione e miglioramento della qualità 24	
22.3.	Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza	
22.4.	Prevenzione e gestione dei disservizi	
22.5.	Documentazione sociosanitaria e protocolli	
Art. 23.	Sistema e debito informativo	
Art. 24.	Gestione delle risorse tecnologiche	
Art. 25.	Cura dei rapporti con le famiglie e la rete sociale	
Art. 26.	Partecipazione a bandi di finanziamento	





Art. 27.	Aperture straordinarie	27	
Capo 2 – PI	ERSONALE		27
Art. 28.	Standard minimo di personale	27	
28.1.	CDD	28	
28.2.	CSE	29	
Art. 29.	Declaratoria dei profili professionali relativi allo standard minimo	30	
29.1.	Il Coordinatore Unico del servizio CDD-CSE	30	
29.2.	L'infermiere	32	
29.3.	Professioni sanitarie della riabilitazione	32	
29.4.	Professioni dell'area educativa	33	
29.5.	Professione dell'area assistenziale: ASA – OSS	33	
29.6.	Musicoterapista	34	
Art. 30.	Declaratoria dei profili professionali impiegabili per migliorie sullo standard	34	
30.1.	Medico	34	
30.2.	Psicologo	35	
30.3.	Arte terapista, maestri d'arti, danzaterapista, teatroterapista	35	
Art. 31.	Obblighi del personale	35	
Art. 32.	Disposizioni generali sulla manodopera	36	
Art. 33.	Sicurezza dei lavoratori per le attività gestionali	36	
Art. 34.	Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali	37	
Art. 35.	Clausole sociali	37	
Art. 36.	Impiego di volontari o di strumenti connessi a politiche di inserimento lavora 38	ıtivo	
Capo 3 – FI	IGURE DI RIFERIMENTO DI CMLB E GRUPPI DI LAVORO		39
Art. 37.	Il direttore esecutivo del contratto	39	
Art. 38.	Co-programmazione e monitoraggio	39	
Capo 4 – SI	ERVIZI ALBERGHIERI E INTEGRATIVI		40
Art. 39.	Servizio ristorazione	40	
Art. 40.	Servizio trasporto	40	
Art. 41.	Pulizia, disinfezione, sanificazione e fornitura di prodotti per l'igiene	45	
Art. 42.	Conferimento rifiuti.	46	
Art. 43.	Disinfestazione, derattizzazione e prevenzione legionellosi	46	





Capo 5 – SE	RVIZI MANUTENTIVI		47
Art. 44.	Manutenzioni e procedimenti connessi all'immobile	47	
Art. 45.	Arredi ed attrezzature messe a disposizione da CMLB.	49	
TITOLO 5 -	– SISTEMA TARIFFARIO		50
Capo 1 – CC	ORRISPETTIVI		50
Art. 46.	Corrispettivi	50	
46.1.	Servizi aggiuntivi ed ulteriori	52	
46.2.	Revisione dei corrispettivi	52	
TITOLO 6 -	– NORME TRANSITORIE E FINALI		54
_	EGIME TRANSITORIO RELATIVO AL FRONTEGGIAMENTO ERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN CORSO		54
Art. 47.	Obbligazioni per il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19	54	
Capo 2 – Di	sciplina contrattuale e norme di chiusura		55
Art. 48.	Polizza assicurativa	55	
Art. 49.	Interpretazione del contratto e del capitolato prestazionale	55	
Art. 50.	Disposizioni particolari riguardanti il contratto	56	
Art. 51.	Rinvio allo schema di contratto	56	





TITOLO 1 – INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO Capo 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto, durata e definizioni

- 1. L'appalto ha ad oggetto la gestione socio sanitaria e socio educativa del Centro Diurno Disabili e del Centro Socio Educativo sul territorio del Comune di Sovere (BG), in Via Canneto n. 2, per un periodo di 36 mesi, fatte salve le opzioni di durata illustrate nel disciplinare di gara. Il tutto come nel prosieguo dettagliatamente esplicitato.
- 2. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni e le forniture, ancillari ed accessorie, necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato prestazionale.
- 3. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i potenziamenti e le soluzioni migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e non espressamente rifiutate dalla Stazione appaltante.
- 4. L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
- 5. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) Linee guida RUP: Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 adottata dall'ANAC -Linee guida n. 3 - recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», come modificate dalla Delibera n. 1007 dell'11 ottobre 2017.
 - c) D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - d) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice la gara e che sottoscriverà il
 - e) CMLB: Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, anche stazione appaltante;
 - f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato l'appalto;
 - g) CDD: Centro Diurno Disabili
 - h) CSE: Centro Socio Educativo;
 - i) Appalto di servizi/appalto: contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra la stazione appaltanti e un operatore economico, avente per oggetto la prestazione di servizi;
 - Accreditamento: presupposto per erogare prestazioni per conto del sistema sanitario regionale. E' riconosciuto su istanza del soggetto interessato da parte dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) competente per territorio previa verifica della compatibilità con la programmazione regionale e verifica del possesso di specifici requisiti.





- k) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- DEC: Direttore dell'esecuzione del contratto, soggetto incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 111, comma 2 del Codice, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione;
- m) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice;
- n) Costo del lavoro (anche CL): il costo del personale impiegato, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del Codice, nonché di cui all'articolo 26, comma 6, del D.lgs. n. 81 del 2008;
- Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l'appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo contrattualmente previsto;
- p) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l'attuazione DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 2. Descrizione dei servizi

2.1. Il Centro Diurno Disabili

- 1. Il CDD si caratterizza come unità d'offerta semiresidenziale socio-sanitaria destinata all'accoglienza di disabili gravi rientranti in livelli di fragilità alti e medio alti come previsto dalla D.G.R. 18334 del 23.07.2004.
- 2. Il CDD deve assicurare agli ospiti, sulla base di progetti individualizzati, azioni volte a:
 - a) favorire il mantenimento delle capacità residue e dei livelli di competenze;
 - b) sviluppare interventi socio educativi personalizzati e mirati;
 - c) realizzare interventi di rilievo sanitario e riabilitativo mirati all'acquisizione e/o al mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive e relazionali;
 - d) supportare e sollevare le famiglie al fine di contribuire, insieme ad ogni altra attività messa in campo da soggetti pubblici e privati, a prolungare e rendere possibile la permanenza del disabile nel nucleo familiare;
 - e) concorrere alla promozione e alla realizzazione del Progetto di Vita della persona accolta, migliorandone la qualità;
 - f) attuare interventi socio-assistenziali e di sostegno relazionale;
 - g) promuovere opportunità di integrazione sociale, in collaborazione con le famiglie e con la rete costituita dalla pluralità di soggetti pubblici e del privato sociale presenti nel territorio contribuendo a favorire una comunità sociale accogliente ed integrata.
- 3. Al servizio viene chiesto di:
 - a) collocarsi nel territorio, quale risorsa aggiuntiva e luogo di connessione di risorse;





- b) porsi come unità d'offerta dinamica che si integra con altri servizi e con il territorio per la realizzazione degli obiettivi stabiliti.
- 4. L'Appaltatore dovrà pertanto adottare le strategie utili a:
 - a) individuare ed utilizzare le risorse presenti nel territorio;
 - b) attuare progetti che prevedano l'utilizzo integrato di risorse sia interne al servizio che esterne;
 - c) diversificare le proposte e le attività, prevedendo moduli di lavoro distribuiti su giorni e orari personalizzati;
 - supportare lo sviluppo/mantenimento dell'integrazione del soggetto nella realtà sociale di appartenenza;

2.2. Il Centro Socio Educativo

- 1. Il CSE è un servizio diurno per disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario.
- 2. Gli interventi socio-educativi o socio animativi:
 - a) sono finalizzati all'autonomia personale, alla socializzazione, e al mantenimento del livello culturale della persona disabile;
 - b) contribuiscono a sostenere e supportare le famiglie nel loro ruolo di cura prolungando la permanenza e l'integrazione della persona disabile il più a lungo possibile nel proprio contesto di vita;
 - concorrono alla promozione e alla realizzazione del Progetto di Vita della persona disabile, migliorandone la qualità;
 - d) sono propedeutici ad un inserimento socio-occupazionale dell'utenza interessata.
- 3. Al servizio viene chiesto di:
 - a) collocarsi nel territorio, quale risorsa aggiuntiva e luogo di connessione di risorse;
 - b) porsi come unità d'offerta dinamica che si integra con altri servizi e con il territorio per la realizzazione degli obiettivi stabiliti;
 - collaborare con la rete di servizi territoriali istituzionali (comune, ATS, Enti del terzo settore, etc.) e interagire con le realtà locali (volontariato, associazioni, gruppi sportivi, etc.), contribuendo a favorire una comunità sociale accogliente ed integrata.
- 4. L'Appaltatore dovrà pertanto adottare le strategie utili a:
 - a) individuare ed utilizzare le risorse presenti nel territorio;
 - b) attuare progetti che prevedano l'utilizzo integrato di risorse sia interne al servizio che esterne;
 - c) promuovere e sviluppare le competenze dei soggetti anche in funzione occupazionale, laddove ne emergano i prerequisiti;
 - sostenere l'acquisizione, lo sviluppo ed il mantenimento di requisiti di autonomia relazionale e nella gestione di sé, in funzione di un buon livello di integrazione con il contesto di appartenenza.

Art. 3. Normativa di riferimento

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato si rimanda:





- a) Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- b) Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";
- d) D.g.r. 23 luglio 2004 n. 7/18334 "Definizione della nuova unità di offerta «Centro Diurno per persone con disabilità» (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento";
- Circ.r. 3 agosto 2004 n. 32 "Disposizioni in materia di autorizzazione e di accreditamento dei Centri Diurni per Disabili in applicazione della d.g.r. n. 18334 del 23 luglio 2004";
- D.G.R 16 febbraio 2005, n° 20763: "definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili";
- g) D.G.R. 13 giugno 2008, n° 7437: "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008";
- h) D.g.r. 5 agosto 2010 n. 9/399 "Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA) nelle Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RSD), nei Centri Diurni Integrati per Anziani (CDI), nei Centri Diurni per Disabili (CDD), nelle Comunità Socio Sanitarie per Disabili (CSS) e negli Hospice";
- D.G.R. 08 maggio 2014, n. 1765 "Il sistema dei controlli in ambito sociosanitario: definizione degli indicatori di appropriatezza in attuazione della D.G.R. x/1185 del 20/12/2013";
- D.G.R. 31 ottobre 2014, n. 2569 "Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo".

Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.





TITOLO 2 – IL CENTRO DIURNO DISABILI Capo 1 – INFORMAZIONI GENERALI

Art. 5. <u>Identificazione della struttura e luogo di esecuzione dei servizi</u>

- 1. I servizi di cui al presente capitolato devono essere svolti, prevalentemente, presso la struttura di proprietà di CMLB, sita nel Comune Sovere – BG - in Via Canneto n. 2.
- 2. Per adempiere alle normative vigenti il CDD è stato dotato di idonei locali, rispondenti sotto i profili tecnico e tipologico-funzionale ai requisiti strutturali previsti dalla pertinente disciplina regionale:
- 3. La rappresentazione in piano degli spazi è rinvenibile nel documento Allegato A recante "planimetria".

Art. 6. Autorizzazioni e accreditamento

- 1. II CDD è in possesso di autorizzazione al funzionamento definitiva, rilasciata con provvedimento del Direttore Generale dell'ASL di Bergamo n. 507 del 21 settembre 2007, per una capacità ricettiva di 20 posti, accreditato dalla Regione Lombardia per 20 posti – DGR 1147 del 23.11.2005.
- 2. L'accreditamento permarrà in capo a CMLB, cui perterranno altresì gli introiti connessi alla relativa contrattualizzazione.

Art. 7. Popolazione servita

- 1. Il CDD ha una recettività massima di 20 utenti a tempo pieno e l'eventuale avvio di progetti a part-time terrà conto della recettività massima del servizio e del rispetto degli standard gestionali e strutturali previsti dalla normativa vigente.
- 2. Il CDD ospita persone affette da insufficienza mentale, più o meno associata a plurihandicap i cui deficit di natura psichica, intellettiva e/o neuromotoria configurano disabilità medio-gravi e gravi con notevole compromissione dell'autonomia e delle funzioni elementari.
- 3. L'età dell'utenza è compresa di massima dai 18 ai 65 anni d'età; l'utenza minorenne può essere accolta solo in presenza di specifiche condizioni e con opportuna autorizzazione a cura dell'ATS competente.
- 4. Eventuali soggetti provenienti da Comuni fuori Ambito verranno inseriti in lista d'attesa e accolti in subordine al soddisfacimento della richiesta da parte di soggetti residenti nei dieci comuni dell'Ambito (Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Solto Collina, Sovere, Riva di Solto e Rogno).
- Il CDD alla data di pubblicazione del bando ospita n. 19 utenti, classificati secondo i profili di fragilità e classe SIDI stabiliti dalla DGR n. 18334 del 23/07/2004 come di seguito definito:

Classe Sidi	Minutaggio	N°	Minutaggio giornaliero
	giornaliero previsto	utenti	complessivo per classe
	per utente		





1 (part-time)	130	1	130
2	220	9	1980
3	180	3	540
4	150	5	750
5	120	1	120
Totale		19	3.520

Fasce d'età	N° utenti	Utilizzo
		carrozzina
18-30	5	3
31-40	6	4
41-50	6	3 (+2 uso
		sporadico)
50-65	2	

- 6. Le modalità di accesso e le dimissioni dal CDD sono determinate dalla CMLB, nel rispetto della normativa vigente, nei modi previsti dai regolamenti e dalla Carta dei Servizi del CDD.
- 7. **Obiettivi specifici:** l'utenza del CDD, come evidenziato nei dati soprariportati, ha età e compromissioni funzionali talvolta molto differenti; i singoli PEI richiedono pertanto spazi e tempi spesso difficilmente conciliabili con un lavoro sul grande gruppo. Inoltre l'attività educativa, soprattutto nelle situazioni di maggiore gravità, si concretizza in attività di cura ed assistenza diretta sull'utente. L'aggiudicatario pertanto dovrà garantire la diversificazione delle proposte e delle attività di medio e piccolo gruppo, prevedendo moduli di lavoro distribuiti su giorni e orari personalizzati. dovranno assumere maggior rilievo le attività di cura e di assistenza, soprattutto per l'utenza particolarmente compromessa, anche a sostegno della rete familiare. Infine, allo scopo di migliorare la funzione di supporto familiare e di sperimentazione di occasioni di distacco, l'aggiudicatario dovrà offrire agli utenti opportunità di socializzazione e ludico-ricreative e di tempo libero difficilmente attuabili nel contesto domiciliare (sinergie con attività del Programma Operativo "Dopo di Noi"), anche mediante collaborazioni con soggetti afferenti al terzo settore (volontariato, gruppi sportivi, altri enti, ...) o altri servizi. In tal caso, sarà cura dell'aggiudicatario formalizzare eventuali progetti condivisi, per disciplinarne la realizzazione di attività in essi contenuti. L'integrazione sociale, inoltre, dovrà essere perseguita mediante progettualità ed interventi con le realtà presenti nel territorio (associazioni, servizi, enti...) da realizzarsi sia all'interno della struttura che sul territorio dell'Ambito, dando maggiore visibilità al servizio medesimo.

Art. 8. Calendario del servizio ed orari

1. Dovrà essere garantita all'utenza la frequenza di almeno n. 5 giorni a settimana, per un monte ore settimanale minimo pari a n. 35 ore complessivamente, per almeno 235 giorni (47 settimane) all'anno. Nell'orario delle attività non sono compresi i tempi per il trasporto, salvo progettualità differenti concordate con gli operatori referenti dei servizi





per l'Ambito. Giorni ed orari di frequenza verranno indicati nei singoli Progetti Educativi Individualizzati degli utenti e saranno ricomprese nelle seguenti fasce giornaliere ed orarie dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 21.30, trasporto escluso.

- 2. L'Appaltatore dovrà garantire a proprio carico, in orario aggiuntivo ai giorni ed orari di apertura, i tempi necessari per la co-programmazione e la co-verifica periodica e settimanale delle attività.
- 3. Le settimane di chiusura saranno individuate discrezionalmente dalla CMLB. A mero titolo indicativo si rappresenta che storicamente dette chiusure sono state previste durante le festività natalizie e nel mese di agosto.
- È facoltà di CMLB di variare gli orari di apertura della struttura, senza che, a parità di monte ore, le variazioni possano determinare variazioni nel prezzo di aggiudicazione.

Art. 9. Ammissione degli utenti

- 1. L'ammissione al servizio, al pari della gestione dell'eventuale graduatoria, è di competenza della CMLB, e da questa sarà decretata secondo la propria regolamentazione interna.
- 2. I criteri di ammissione sono quelli previsti dalla Carta dei servizi allegata al presente documento, e quelli che saranno previsti nelle future versioni delle stesse.
- In ogni caso l'inserimento al servizio è perfezionato con il supporto degli operatori del CDD per ogni fase connessa all'accettazione, fermo restando che l'accesso al servizio deve essere preceduto dalla stipula del contratto di ingresso tra ospite e CMLB.

Capo 2 – DECLINAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE

Premessa

- Il CDD offre attività educative, socio assistenziali, riabilitative e sanitarie volte al mantenimento/ potenziamento delle capacità residue della persona (autonomie personali, cura della persona, espressione della propria creatività, etc.), alla promozione di occasioni di socializzazione e di ricerca di uno spazio/ruolo attivo nel proprio contesto di vita e nella società, e contestualmente offre un'opportunità di sostegno, sollievo e distacco dalla rete familiare.
- 2. Per ogni persona accolta viene stilato e regolarmente aggiornato il Progetto Educativo Individualizzato (di seguito PEI), condiviso con i tutti soggetti coinvolti.
- Alle persone con disabilità accolte, in base all'età, alla diagnosi, alle funzionalità presenti e potenziali, agli interessi/desideri espressi o emergenti devono essere proposte attività personalizzate, che prevedano interventi strutturati su progetti individuali, di piccolo e medio/grande gruppo all'interno del servizio, nel territorio/comunità di appartenenza, o presso altri Enti/associazioni/servizi con cui si prevedono collaborazioni, per attuare proposte che favoriscano l'inclusione sociale.
- Tali interventi devono essere indicati nei diversi PEI.
- 5. Il PEI dovrà essere condiviso con l'utente e se presente il suo rappresentante legale/ amministratore di sostegno, la famiglia e i servizi sociali di riferimento. Lo stesso dovrà





favorire il coinvolgimento delle famiglie delle persone ospitate nelle attività del Centro e potrà prevedere la collaborazione delle realtà associative delle famiglie di persone disabili.

Art. 10. I servizi offerti dal centro

- 1. Il CDD eroga tutte le attività previste nella delibera regionale n. VII/18334/2004 e dei relativi provvedimenti attuativi/integrativi, e nel particolare le attività socio-sanitarie ad elevato grado di integrazione, le attività di riabilitazione, le attività di socio-riabilitazione, le attività educative, le quali sono riconducibili alle macro-aree di intervento nel prosieguo illustrate.
- 2. Resta inteso che le attività assumeranno valenza differente in funzione dei diversi obiettivi da perseguire dai singoli utenti, in modo da compiere la realizzazione di specifici piani individuali di lavoro che verranno periodicamente monitorati/aggiornati e verificati.

10.1. Area dell'autonomia personale

Detta area comprende attività che concernono l'alimentazione, il controllo sfinterico, l'igiene personale, la vestizione, e comunque di ogni altra attività tesa a favorire, mediante interventi personalizzati, il miglior adattamento possibile ai vari momenti funzionali della giornata a sostegno/potenziamento delle autonomie residue dell'utente o, in caso di situazione complesse a supporto/sollievo delle famiglie accudenti.

10.2. Area cognitivo-culturale

Gli obiettivi previsti in quest'area di attività si configurano come "prerequisiti" cognitivi che stanno alla base di attività più complesse. Si tratta, in particolare, di abilità attentive, di orientamento spazio – temporale, di contatto oculare, di concentrazione, di attività con funzione psico-motoria e ludico- ricreativa e attività di terapia occupazionale volta ad affinare le capacità gnoso-prassiche-percettive e a favorire l'acquisizione di una maggiore consapevolezza e impegno relativi allo svolgimento dei compiti.

10.3. Area corporeo-espressiva

Detta area comprende attività che implicano momenti specifici di educazione psicomotoria, attività di drammatizzazione ed espressione corporea, gioco-teatro, educazione fisica con particolare riguardo alle proposte di sport e gioco collettivo, animazione musicale, musicoterapia, attività di piscina, particolari proposte che utilizzano anche spazi esterni o prevedano l'aggregazione a gruppi sportivi, teatrali o animativi del territorio o organizzati di altri servizi/realtà similari. Si citano a titolo esemplificativo le seguenti attività: il nuoto, attività motoria guidata in piscina, pet-therapy e altre attività analoghe funzionali allo scopo.

10.4. Area affettivo relazionale

Detta area comprende attività che, attraverso l'espressione della propria affettività, perseguono l'obiettivo di stimolare gli utenti a riconoscere ed a controllare le proprie





emozioni ed a canalizzarle in comportamenti meno problematici e socialmente più adeguati, potenziando le abilità relazionali all'interno del proprio contesto di appartenenza.

10.5. Area sanitaria-riabilitativa

Detta area comprende attività infermieristiche e riabilitative, da intendersi ricamate su misura in relazione alle effettive necessità degli utenti, per come condensate nel piano individualizzato.

Le prestazioni sanitarie richieste sono quelle mediche e infermieristiche di base: controllo della salute e dei fattori di rischio, sorveglianza, cura della persona, gestione nutrizione artificiale, aiuto e presidio nell'assunzione delle terapie indicate e prescritte dal Medico di Medicina Generale.

L'attività riabilitativa deve essere orientata al mantenimento delle funzioni quotidiane, alla prevenzione della disabilità evitabile, al supporto protesico, alla gestione e verifica degli ausili/stimolazioni utili alla mobilità, secondo le indicazioni fornite dalle consulenze fisioterapiche.

Art. 11. Attività integrative

- 1. Sulla base del progetto individualizzato, tenuto conto delle inclinazioni e degli interessi dell'utente, delle richieste della famiglia, delle sollecitazioni da parte del servizio sociale competente, in accordo con l'équipe educativa del CDD, e con i soggetti interessati, l'Appaltatore è tenuto all'attivazione dei seguenti servizi integrativi e accessori, previo concerto con CMLB:
- a) Progetti personalizzati costruiti ad hoc su ogni singolo utente, da realizzarsi mediante attività specifiche in forma individuale o di piccolo gruppo. Tali interventi dovranno coinvolgere l'interessato/i per almeno n. 6 ore distribuiti nell'arco della settimana;
- b) Soggiorno estivo della durata minima di quattro giorni da realizzarsi preferibilmente nel periodo primaverile/estivo;
- c) Interventi a sostegno/sollievo per le famiglie di utenti con compromissioni tali da non rendere possibile la loro partecipazione ai soggiorni estivi sopra riportati.
 - Si prevedono almeno n. 4 iniziative nel corso nell'anno solare, per un n. complessivo di ore pari a minimo 40 ore annuali ad utente;
 - Tale possibilità deve rendersi disponibile anche alle famiglie che ne facciano espressa richiesta, dietro accordo con i servizi sociali di Ambito, perché si trovano in condizione di necessità tali da rendere utile l'attivazione di tali interventi;
- d) Opportunità di socializzazione e ludico ricreative, in sinergia con le attività della programmazione sul "Dopo di Noi", tra cui: partecipazione a corsi/ eventi sportivi, serate a tema, partecipazione a concerti/eventi, a feste/sagre di comunità, passeggiate/escursioni semplici, uscite culturali in collaborazione con le realtà associative del territorio o altri Enti/servizi similari. Si prevede la realizzazione di almeno n. 12 iniziative all'anno;
- e) Progetti domiciliari/territoriale: interventi da svolgersi presso il domicilio dell'utente o nel suo comune di residenza, con finalità di affiancare l'utente in particolari momenti di difficoltà/criticità nella realizzazione o prosecuzione del singolo progetto personalizzato





- dettato da vari fattori, o per consolidare autonomie ed obiettivi specifici all'interno del contesto di vita, anche a sostegno della rete familiare;
- f) Progetti di continuità CDD-CSE: garantire una progettualità integrata e interscambiabile con il Centro Socio Educativo (CSE) adiacente e oggetto del presente appalto, con utilizzo/valorizzazione comune di spazi, attività/progetti, professionalità, mezzi di trasporto, al fine di ampliare la gamma delle opportunità all'utenza interessata.





TITOLO 3 – IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO Capo 1 – INFORMAZIONI GENERALI

Art. 12. Identificazione della struttura e luogo di esecuzione dei servizi

- 1. I servizi di cui al presente capitolato devono essere svolti, prevalentemente, presso la struttura di proprietà di CMLB, sita nel Comune Sovere – BG - in Via Canneto n. 2.
- 2. Il CSE è situato nello stesso edificio del Centro Diurno Disabili con il quale condivide, a seconda dei progetti individualizzati, alcuni spazi, attività/progetti, professionalità, mezzi di trasporto. Lo spazio del CSE è conforme agli standard previsti dalla normativa vigente.
- 3. La rappresentazione in piano degli spazi è rinvenibile nell'allegato documento Allegato A recante "planimetria".

Art. 13. Autorizzazioni e accreditamento

1. L'autorizzazione al funzionamento è stata concessa con determinazione del Responsabile del servizio n. 22/AS2 dell'8 aprile 2013 di Avvio nuova unità d'offerta socio assistenziale "Centro Socio Educativo (CSE)".

Art. 14. Popolazione servita

- 1. Il CSE ha una recettività massima di 10 utenti a tempo pieno e l'eventuale avvio di progetti a part-time terrà conto della recettività massima del servizio e del rispetto degli standard gestionali e strutturali previsti dalla normativa vigente.
- 2. Sono destinatari del servizio soggetti che presentano disabilità dipendenti da qualsiasi causa, la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario con priorità all'utenza che risiede nei comuni dell'Ambito Distrettuale Alto Sebino (Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere).
- 3. Eventuali soggetti provenienti da comuni fuori Ambito verranno inseriti in lista d'attesa e accolti in subordine al soddisfacimento della richiesta da parte di soggetti residenti nei 10 comuni dell'Ambito.
- 4. Ad oggi sono inseriti n. 7 soggetti a tempo pieno e 2 part-time. L'offerta va riferita all'utenza attuale.

Art. 15. Calendario del servizio ed orari

1. Il CSE segue le medesime indicazioni di orario e di servizio secondo progettualità personalizzate previste per il CDD.

Art. 16. Ammissione degli utenti

1. L'ammissione al servizio, al pari della gestione dell'eventuale graduatoria, è di competenza della CMLB, e da questa sarà decretata secondo la propria regolamentazione interna.





- 2. I criteri di ammissione sono quelli previsti dalla Carta dei servizi allegata al presente documento, e quelli che saranno previsti nelle future versioni delle stesse.
- 3. In ogni caso l'inserimento al servizio è perfezionato con il supporto degli operatori del CSE per ogni fase connessa all'accettazione, fermo restando che l'accesso al servizio deve essere preceduto dalla stipula del contratto di ingresso tra ospite e CMLB.

Capo 2 – LE PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE

Premessa

- 1. L'utenza del CSE ha età e compromissioni funzionali differenti; i singoli PEI richiedono progettualità sia individuali sia di gruppo da realizzarsi prevalentemente nel territorio e nella comunità di appartenenza degli utenti interessati.
- 2. L'attività educativa si concretizza in attività di supporto, educazione dell'utente nella sua cura personale, di affiancamento dello stesso in un percorso di mantenimento, potenziamento delle abilità, delle autonomie e delle capacità dell'interessato, in linea con i suoi desideri/interessi, al fine di poterle spendere concretamente nel proprio contesto di vita familiare e relazionale, all'interno del servizio CSE (interazione con l'altro, impegno attivo nel servizio) e nella comunità di appartenenza.

Art. 17. I servizi offerti dal centro

- 1. Il CSE eroga tutte le attività previste nella delibera regionale 16 febbraio 2005, n° 20763 e successivi provvedimenti attuativi/integrativi, e nel particolare gli interventi socioeducativi o socio-animativi erogati sono finalizzati alla autonomia personale, alla socializzazione, al mantenimento del livello culturale dell'utente e sono propedeutici ad eventuali progetti socio-occupazionali dell'utenza interessata. Il collegamento e l'integrazione con la comunità e con il territorio rappresentano obiettivo principale del servizio.
- Resta inteso che le attività assumeranno valenza differente e in funzione dei diversi obiettivi da perseguire dai singoli utenti, in modo da compiere la realizzazione di specifici piani individuali di lavoro che verranno periodicamente monitorati, aggiornati e verificati.
- Al servizio viene chiesto di collocarsi nel territorio quale risorsa aggiuntiva e luogo di connessione di risorse, di porsi come unità d'offerta dinamica che si integra con altri servizi e con il territorio medesimo per la realizzazione degli obiettivi stabiliti e di interagire con le realtà locali, contribuendo a favorire una comunità sociale accogliente ed integrata.
- 4. L'Appaltatore dovrà pertanto adottare le strategie utili a:
 - a) diversificare le proposte e le attività, prevedendo moduli di lavoro distribuiti su giorni e orari personalizzati;
 - b) individuare ed utilizzare le risorse presenti nel territorio o in territori limitrofi,
 - attuare progetti che prevedano l'utilizzo integrato di risorse sia interne al servizio che esterne;
 - promuovere attività di sperimentazione di occasioni di distacco, opportunità di socializzazione e ludico-ricreative e di tempo libero, soprattutto per l'utenza priva





di sostegno familiare o con rete familiare fragile (sinergie con attività del Programma Operativo "Dopo di Noi"). Tali iniziative potranno essere realizzate anche mediante collaborazioni con soggetti afferenti al terzo settore (volontariato, gruppi sportivi, altri enti) o altri servizi. In tal caso, sarà cura dell'aggiudicatario formalizzare eventuali progetti condivisi, per disciplinarne la realizzazione di attività in essi contenuti;

- promuovere l'integrazione sociale mediante la realizzazione di progettualità ed interventi in collaborazione con le realtà presenti nel territorio (associazioni, servizi, enti...) da realizzarsi sia all'interno della struttura che sul territorio dell'Ambito, dando maggiore visibilità al servizio medesimo;
- promuovere e sviluppare le competenze dei soggetti in funzione occupazionale laddove ne emergano i prerequisiti o comunque al fine di permettere all'utente di attivarsi responsabilmente nel proprio contesto di vita familiare e relazionale, all'interno del servizio CSE (interazione con l'altro, impegno attivo nel servizio...) e nella comunità di appartenenza;
- accrescimento sostenere programmi di anche con interventi domiciliari/territoriali - della consapevolezza, abilitazione e sviluppo delle competenze dell'utenza coinvolta per favorirne: l'autonomia personale (migliorare la cura di sé e consolidare il senso di autostima), l'autodeterminazione (potenziamento delle capacità di scegliere e di manifestare e portare avanti le proprie preferenze), la gestione della propria quotidianità (organizzazione del proprio tempo, apprendimento/ ri-apprendimento di abilità specifiche quali ad esempio: cucinare, tenere in ordine gli spazi del servizio), l'integrazione sociale (intessere relazioni sociali, lavorare sul senso di responsabilità delle proprie azioni, sulle capacità di riconoscere e seguire le regole di vita sociale, confrontarsi con le responsabilità sociali e di impegni da rispettare).

17.1. Area educativa

Detta area è finalizzata a promuovere lo sviluppo globale della persona teso al raggiungimento della massima gestione di sé, intesa come promozione dell'autonomia e autodeterminazione dell'utente, attraverso l'educazione agli atti necessari alla vita quotidiana e di gruppo, nonché alla vita autonoma qualora vi siano i presupposti, al potenziamento: delle capacità di scegliere, di manifestare e portare avanti le proprie preferenze, delle capacità espressive, di socializzazione, occupazionali e di manualità.

17.2. Area dell'integrazione e dell'autonomia personale

Tutti gli interventi ed il progetto individualizzato, in generale, dovranno mirare a favorire l'integrazione all'interno del gruppo di lavoro CSE (sostenere e potenziare le capacità di accettare e convivere con l'altro e la sua disabilità/difficoltà), e nell'ambito della comunità d'appartenenza attraverso la realizzazione di occasioni di socializzazione di tipo ricreativo, culturale, di impegno sociale o sportivo.

Gli interventi dovranno garantire l'attività di sostegno e di collaborazione con le famiglie delle persone ospitate, per favorire il loro coinvolgimento nelle attività del Centro e la loro condivisione dei PEI (Progetto Educativo Individualizzato).





Il PEI dovrà essere condiviso con l'utente e se previsto il suo rappresentante legale / Amministratore di Sostegno, la famiglia e i servizi sociali di riferimento. Dovrà favorire il coinvolgimento delle famiglie delle persone ospitate nelle attività del Centro e potrà prevedere la loro collaborazione nonché quella delle realtà associative delle famiglie di persone disabili.

Per quanto attiene l'autonomia personale, l'area comprende attività che concernono l'alimentazione, il controllo sfinterico, l'igiene personale, la vestizione, e comunque di ogni altra attività tesa a favorire, mediante interventi personalizzati, il miglior adattamento possibile ai vari momenti funzionali della giornata a sostegno/potenziamento delle autonomie residue dell'utente o, in caso di situazione complesse a supporto/sollievo delle famiglie accudenti.

17.3. Norma di rinvio

Si rimanda, per quanto compatibili in relazione alla specificità dell'utenza, alle attività già previste per il CDD, ivi comprese quelle previste dall'art. 11.





TITOLO 4 – PRESTAZIONI COMUNI

Capo 1 – REQUISITI MINIMI PER IL MANTENIMENTO **DELL'ACCREDITAMENTO** ED ULTERIORI ASPETTI GESTIONALI

Art. 18. <u>Disposizioni generali</u>

- 1. L'esercizio e l'accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie sono disciplinate dalla D.G.R. 2569/2014, ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3, Governo delle rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" e dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", e della disciplina regionale che verrà emanata nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale con l'appaltatore. L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di dette disposizioni, qui riassunte a mero titolo ricognitivo, rimandando ai testi ufficiali degli atti richiamati.
- 2. Le presenti disposizioni si applicano al CDD e, ove non incompatibili, le relative prescrizioni devono ritenersi estese anche al CSE.
- 3. Tutti gli adempimenti che prevedano la produzione di documenti, dovranno essere trasmessi a CMLB in formato word o analogo, che successivamente provvederà alle attività di revisione ed approvazione.

Art. 19. Requisiti organizzativo-gestionali

19.1. <u>Documento organizzativo</u>

L'appaltatore deve fornire una bozza completa di documento nel quale siano descritti:

- a) la missione dell'organizzazione e i valori cui si ispira;
- b) le politiche complessive (i campi prioritari di azione e i metodi adottati per raggiungere gli
- c) gli obiettivi in relazione alla singola unità d'offerta, specificando i servizi erogati e la popolazione potenzialmente interessata;
- d) l'organizzazione interna dell'unità d'offerta, comprendente l'organigramma, i livelli di responsabilità (in particolare per le aree sanitarie), le modalità di erogazione del servizio, le prestazioni erogate o le attività eseguite, individuando anche un referente per i rapporti con gli uffici che sul territorio si occupano di protezione giuridica e di servizi sociali (uffici di protezione giuridica delle ATS, comuni, centri per l'assistenza domiciliare, contatti con medici di Medicina generale e/o centri specialistici o altri).

19.2. Piano di lavoro

1. L'appaltatore trasmette a cadenza annuale, entro il primo trimestre di ogni anno solare, una proposta di piano di lavoro che comprende la tipologia e il volume di attività previste e il conseguente piano organizzativo, nonché gli obiettivi e le attività nell'ambito delle specifiche aree di intervento.





- 2. Il programma annuale tiene conto delle diverse tipologie di utenti, delle risorse umane disponibili e del loro utilizzo, dell'apporto del volontariato, del grado rilevato di soddisfazione degli utenti, delle osservazioni degli organi di vigilanza
- 3. Il programma annuale, inoltre, partendo dalle sollecitazioni delle famiglie e/o da CMLB e/o di particolari aspetti emergenti che necessitano di approfondimenti/riflessioni, deve prevedere e dettagliare gli interventi di consulenza, formativi/informativi pianificati con le famiglie o con altre realtà del territorio (es. associazioni di familiari), su temi e problematiche inerenti la disabilità. In quest'ultimo caso sarà cura dell'Appaltatore dare evidenza pubblica a tali iniziative, anche in collaborazione con CMLB.
- 4. La programmazione si attua almeno nei seguenti ambiti:
 - a) educativo, di animazione, di socializzazione;
 - b) coinvolgimento del territorio (enti terzo settore, parrocchie, scuole, servizi di inserimento lavorativo, altri servizi territoriali, gruppi di auto mutuo aiuto, associazioni ecc.);
 - c) mantenimento/ potenziamento delle abilità cognitive e motorie;
 - d) educazione alla salute e promozione del benessere;
 - sostegno/sollievo delle famiglie e dei caregiver;
 - miglioramento della qualità organizzativa e assistenziale nel rispetto dei principi di umanizzazione delle cure.
- 5. L'appaltatore dovrà proporre un sistema per la valutazione degli obiettivi, delle attività e dei risultati previsti dal piano annuale che preveda:
 - a) la definizione di strumenti, indicatori, modalità e tempi per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi annuali in relazione alle attività pianificate;
 - b) la predisposizione di una relazione annuale che espliciti i risultati conseguiti a seguito degli obiettivi e delle attività proposte, le eventuali criticità rilevate e le azioni migliorative previste per l'anno successivo, dando evidenza del coinvolgimento del personale nelle attività di valutazione;
 - c) la diffusione dei risultati agli interessati.

19.3. Materiale informativo e carta dei servizi

Il CDD e il CSE sono in possesso della Carta dei Servizi, la quale viene redatta ed approvata dalla CMLB.

L'Appaltatore può formulare, annualmente, e in sede di offerta, proposte relative alle modalità di aggiornamento periodico della carta secondo le indicazioni regionali e nazionali in materia.

L'Appaltatore, in ogni caso, deve collaborare con la CMLB al fine di fornire tutte le indicazioni e informazioni utili per la stesura e l'aggiornamento della Carta dei Servizi.

19.4. Il contratto d'ingresso

L'Appaltatore supporta CMLB nella fase istruttoria per la stipulazione del contratto d'ingresso per ogni ospite, da sottoporre successivamente alla sottoscrizione di CMLB stessa e gli utenti/famigliari coinvolti.

Copia del contratto sarà trasmessa anche all'Appaltatore per conoscenza.





Art. 20. Struttura organizzativa

20.1. Politiche di gestione delle risorse umane ed economiche

- 1. L'appaltatore adotta un sistema di rilevazione delle presenze degli operatori, preferibilmente elettronico, definendo inoltre la programmazione settimanale o mensile delle attività giornaliere del personale, ivi compresi lo schema di distribuzione programmata degli orari di lavoro (turni per ogni profilo professionale), i piani per le sostituzioni, per la rotazione, le ferie e i permessi del personale.
- 2. Il personale in servizio deve essere identificabile mediante cartellino di riconoscimento.

20.2. Continuità assistenziale

- 1. L'appaltatore garantisce la continuità dell'assistenza in caso di urgenze o eventi imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici). In caso di trasferimento, l'appaltatore fornisce a CMLB tutte le informazioni inerenti il percorso dell'utente inserito nella struttura.
- 2. L'appaltatore, all'atto della dimissione o del trasferimento presso altro servizio comunicatogli da CMLB, predispone una relazione di dimissione in cui siano evidenziati lo stato di salute, i trattamenti effettuati, l'eventuale necessità di trattamenti successivi e le informazioni utili al proseguimento del percorso assistenziale.

Art. 21. Gestione delle risorse umane

21.1.Documento relativo alla gestione delle risorse umane

- 1. L'appaltatore fornisce a CMLB un documento che definisce il fabbisogno di personale in e che prevede:
 - a) la descrizione quantitativa e qualitativa delle risorse umane operanti nella struttura, declinando i profili professionali impiegati nelle singole unità d'offerta;
 - b) i criteri di selezione del personale (che includano, in particolare, la conoscenza della lingua italiana) e l'adozione di una procedura operativa per l'inserimento del personale di nuova acquisizione;
 - c) le modalità di integrazione tra le figure professionali, i volontari e i tirocinanti eventualmente presenti.
- 2. L'appaltatore è tenuto all'osservanza della normativa vigente sulla incompatibilità relativamente al personale dipendente da aziende sanitarie e da strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, del servizio sanitario nazionale.
- 3. Al Coordinatore del servizio (cfr. successivo art. 29.1) sono tra gli altri attribuiti i seguenti compiti specifici:
 - a) validare protocolli, procedure ed eventuali linee guida interne alla struttura, in materia sanitaria e verificarne la corretta applicazione;
 - b) curare i rapporti con la ATS di riferimento per l'applicazione di iniziative di promozione della prevenzione, dell'educazione alla salute e della tutela sociosanitaria;
 - aspetti igienico-sanitari; sulla corretta compilazione documentazione sociosanitaria; sulla corretta conservazione della documentazione sociosanitaria; sul rispetto della riservatezza dei dati sociosanitari; sulla corretta





- conservazione, somministrazione, smaltimento dei farmaci e dei materiali a scadenza; sulla gestione dei rifiuti pericolosi potenzialmente infetti e speciali pericolosi;
- d) predisposizione di tutta la documentazione per ottemperare al debito informativo con Regione Lombardia.

21.2. Piano annuale di formazione e aggiornamento del personale

- 1. L'appaltatore adotta un piano annuale di formazione e aggiornamento del personale, con indicazione del relativo coordinatore, il quale deve:
 - a) assicurare la copertura del fabbisogno formativo di tutti gli operatori addetti all'assistenza in un arco di tempo triennale, sulla base delle esigenze specifiche rispetto all'utenza da assistere e su tematiche relative all'umanizzazione delle cure;
 - b) prevedere per tutti gli operatori la formazione su tematiche relative:
 - alla comunicazione e alle tecniche di relazione con gli utenti e i caregiver, anche rispetto alla gestione dei conflitti;
 - alla gestione/trattamento di dati e informazioni sensibili,
 - al "Progetto di Vita", allo sviluppo dell'autodeterminazione dell'utente e del suo progressivo distacco dal contesto familiare ove possibile;
 - alle attività educative innovative all'interno di servizi strutturati con progettualità a lungo termine;
 - al ruolo e fatiche dell'educatore e del personale ausiliario nella gestione dell'utenza con bisogni di cura ed assistenza cronici e degenerativi;
 - c) prevedere la trattazione degli argomenti previsti dalla Regione Lombardia, con riferimento alla circolare 14 giugno 2007, n. 18 recante "Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell'accreditamento delle strutture sociali per minori e disabili", alla circolare 25 marzo 2009 - n. 3 recante "Indicazioni per l'attività di formazione e aggiornamento del personale che opera nelle unità d'offerta sociali e sociosanitarie - Anno 2009", nonché uno specifico focus sugli adempimenti connessi al debito informativo verso Regione Lombardia e l'impiego delle correlate tecnologie
- 2. La formazione deve essere documentata in modo tale da rendere conoscibili i percorsi e i
- 3. Per il personale che opera in libera professione, l'appaltatore è tenuto ad acquisire la documentazione comprovante la formazione e l'aggiornamento svolti in relazione all'attività prestata.

Art. 22. Gestione, valutazione e miglioramento della qualità, regolamenti interni

22.1. Programma annuale di valutazione e miglioramento delle attività

1. L'appaltatore predispone una bozza di programma annuale di valutazione e miglioramento delle attività riguarda i processi di erogazione dei servizi e delle prestazioni, selezionati in rapporto alle priorità individuate, favorendo il coinvolgimento del personale.





22.2. Struttura o responsabile delle attività di valutazione e miglioramento della qualità

1. Il referente di cui al successivo art. 29.1 presiede alle attività di valutazione e miglioramento della qualità.

22.3. Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza

- 1. L'appaltatore predispone per la CMLB il materiale di realizzazione dei sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione da parte degli utenti o dei familiari.
- 2. L'appaltatore si occuperà altresì della gestione fisica della rilevazione, che deve essere effettuata almeno annualmente, anche nei confronti dei famigliari e dei caregiver, rispetto alla qualità dei servizi e delle prestazioni usufruite. Deve essere inoltre rilevato il grado di soddisfazione del personale, anche con riguardo al benessere lavorativo.
- 3. L'appaltatore garantisce:
 - a) l'analisi dei dati rilevati dalle valutazioni del grado di soddisfazione per il miglioramento della qualità dei servizi e la presa in considerazione delle criticità emerse;
 - b) l'elaborazione dei dati e la successiva trasmissione in idonea relazione degli esiti a CMLB entro sessanta giorni dall'avvenuta rilevazione degli input;
 - c) la diffusione dei risultati delle indagini e delle misure di miglioramento (tramite occasioni pubbliche, la distribuzione di materiale informativo, la pubblicazione sul sito web aziendale o con altre modalità).

22.4. Prevenzione e gestione dei disservizi

1. L'appaltatore, di concerto con CMLB, garantisce la raccolta e la tracciabilità dei disservizi rilevati e la predisposizione delle relative azioni di miglioramento, nonché la loro diffusione, se di interesse collettivo.

22.5. Documentazione sociosanitaria e protocolli

- 1. L'Appaltatore dovrà provvedere alla cura ed aggiornamento regolare, almeno ogni tre mesi e al bisogno, del fascicolo socio assistenziale e sanitario (FaSAS), ovvero l'insieme unitario della documentazione sociosanitaria relativa all'assistito, nonché alla gestione delle procedure e dei protocolli, con le modalità previste dal paragrafo 2.2.5) lett.d) e e) della D.G.R. 2569/2014 smi, dell'utenza afferente al CDD e del Fascicolo Personale dell'utente afferente al servizio CSE. Tale documentazione dovrà essere il più possibile informatizzata.
- 2. L'Appaltatore dovrà armonizzare i propri strumenti di documentazione dei piani di lavoro ed organizzativi del servizio e degli interventi previsti nei P.E.I. in essere, sui quali gli operatori addetti sono tenuti a registrare l'andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro, con apposita documentazione.
- 3. L'Appaltatore dovrà quindi, tra l'altro, provvedere:





- a) alla redazione della bozza di progetto individuale, ed i successivi aggiornamenti, il quale deve essere predisposto entro venti giorni dall'accoglienza e presa in carico dell'utente;
- b) alla predisposizione di ogni, altro documento o scheda operativa previsto nella Carta dei Servizi (es. scheda farmaci in assunzione, modifiche dietetiche,...);
- alla proposta di pianificazione degli interventi che, a seconda della tipologia di utenza trattata, assume le forme del piano assistenziale individuale (PAI) o del piano educativo individuale (PEI) o del programma riabilitativo individuale (PRI);
- d) all'aggiornamento del diario.

Art. 23. Sistema e debito informativo

- 1. Il sistema informativo è rivolto alla raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati di struttura, processo ed esito, con le seguenti finalità:
 - a) sostanziare e ridefinire le politiche e gli obiettivi dell'unità d'offerta e del soggetto gestore;
 - b) fornire alle strutture organizzative il ritorno informativo necessario alle valutazioni di loro competenza;
 - c) rispondere al debito informativo nei confronti di ATS e Regione Lombardia.
- 2. L'appaltatore di concerto con CMLB provvede nell'individuazione dei bisogni informativi, predispone le strutture organizzative e le strumentazioni necessarie a garantire la qualità dei dati.
- 3. L'appaltatore deve identificare nell'organigramma un referente del sistema informativo che presiede l'attività di raccolta, elaborazione e archiviazione dati che può coincidere con il Coordinatore.
- 4. L'appaltatore devo dotarsi degli strumenti di elaborazione dati e di supporti informatici telematici necessari per assolvere al debito informativo (es. connessione internet, applicativi software, PC).
- 5. L'appaltatore deve dotarsi infine di un sistema di contabilità analitica nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni regionali di cui alla legge regionale n. 3/2008. Detto sistema deve essere idoneo ad imputare i dati economici per centri di costo, con un livello di dettaglio almeno funzionale all'assolvimento del debito informativo regionale. Il sistema contabile dimostra il corretto rapporto tra le risorse impiegate e le prestazioni erogate e promuove sistemi di controllo di gestione e altri metodi di valutazione dei
- 6. CMLB fornirà i dati di propria competenza ai fini di completare la contabilità analitica di ambedue le strutture.

Art. 24. Gestione delle risorse tecnologiche

- 1. La corretta gestione delle risorse tecnologiche destinate all'assistenza e cura prevede:
 - a) l'adozione di una procedura di programmazione degli acquisti delle apparecchiature biomediche e dei dispositivi medici;
 - b) la redazione di un inventario annuale delle apparecchiature biomediche;
 - c) l'adozione di un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature biomediche;





- d) l'adozione di procedure per garantire l'uso sicuro, appropriato ed economico delle apparecchiature biomediche.
- 2. Per apparecchiatura biomedica s'intende qualsiasi apparecchio, dotato di alimentazione elettrica e/o pneumatica, utilizzato da solo o in combinazione con altri apparecchi che venga impiegato:
 - a) a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico.
 - b) per l'esame o la preparazione o la conservazione di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti, unicamente o principalmente allo scopo di fornire o rilevare informazioni su uno stato fisiologico o patologico, o su una anomalia congenita, o informazioni che consentono la determinazione della sicurezza e della compatibilità con potenziali soggetti riceventi, o che consentono il controllo delle misure terapeutiche.
 - c) per la preparazione e/o conservazione e/o processazione di farmaci, dispositivi medici e reagenti.
- 3. Per accessorio di apparecchiatura biomedica s'intende qualsiasi componente facoltativo necessario e/o opportuno per essere utilizzato con l'apparecchiatura biomedica in modo da permettere, facilitare o migliorare l'utilizzazione prevista dell'apparecchiatura o in modo da conglobare funzioni supplementari adeguate.

Art. 25. Cura dei rapporti con le famiglie e la rete sociale

- 1. L'appaltatore cura i rapporti con le famiglie degli ospiti e mantiene contatti regolari (almeno n. 4 volte all'anno) di aggiornamento sull'andamento generale del PEI e al bisogno con i servizi sociali competenti.
- 2. Per il fine promuove:
 - a) attività di incontro, sostegno, formazione e informazione con le famiglie degli utenti, realizzate periodicamente in numero di almeno 2 incontri individuali e 2 di gruppo all'anno;
 - b) attività finalizzate alla progettazione e messa in rete di interventi con le diverse agenzie del territorio.
- 3. È altresì onere dare concretezza ai principi sottesi al lavoro di rete che imperniano il presente capitolato, implementando tutte le attività all'uopo previste in sede di offerta tecnica.

Art. 26. Partecipazione a bandi di finanziamento

1. L'aggiudicatario è tenuto, almeno due volte nell'ambito di un triennio, a presentare un progetto con finalità analoghe a quelle previste dal presente Capitolato, nell'ambito di bandi di finanziamento pubblicati da soggetti terzi (es. regionali, Fondazioni, ecc.), per l'implementazione di interventi sperimentali ed innovativi, o che comunque possano avere positive ricadute nell'ambito delle politiche attive per il lavoro.





2. In caso di finanziamento, l'aggiudicatario sarà soggetto partner di progetto, abilitato ad erogare le prestazioni ivi previste, nell'ambito del budget opzionale previsto dagli atti di gara.

Art. 27. Aperture straordinarie

- 1. L'aggiudicatario è tenuto, a semplice richiesta, a garantire la messa a disposizione di talune risorse umane impiegate nel servizio per la realizzazione occasionale di specifici progetti e/o eventi correlati alle strutture da svolgersi in momenti serali, pre-festivi o festivi, secondo la calendarizzazione che verrà stabilita in fase di programmazione. Per aperture straordinarie si intendono tutte le attività escluse dalle attività previste e calendarizzate nelle 35 ore settimanali previste.
- 2. In tali casi all'aggiudicatario verranno riconosciuti i costi orari previsti in sede d'offerta e riferiti ai profili professionali messi a disposizione, opportunamente normalizzati in funzione dell'impiego di lavoro straordinario/supplementare, con proporzionale riparametrazione tra ore teoriche e ore mediamente lavorate. È fatto salvo l'incremento previsto dal CCNL per l'applicazione di detti istituti, ovvero per i casi in cui il servizio venga erogato in giorni festivi ovvero in orario serale.
- 3. Restano salve eventuali proposte migliorative, anche relativamente alle progettualità e ai costi, che dovessero essere presentati in sede di offerta tecnica.

Capo 2 - PERSONALE

Art. 28. <u>Standard minimo di personale</u>

- 1. Con riferimento agli standard quantitativi e qualitativi di personale nel prosieguo esplicitati, si rappresenta quanto segue:
 - a) gli standard minimi devono essere effettivamente garantiti in ogni settimana dell'anno in cui sia attivo il servizio e da tutte le figure previste a standard per le diverse unità d'offerta;
 - b) il personale è in possesso dei titoli professionali prescritti, compresa l'eventuale iscrizione ai relativi albi, o delle qualifiche individuate dalla normativa vigente;
 - c) possono essere rendicontate solo le ore di effettiva presenza in servizio attivo, con esclusione di ogni forma di reperibilità;
 - d) gli standard minimi nel prosieguo riportati, <u>si riferiscono all'ipotesi di piena</u> <u>occupazione delle strutture</u>, sicché possono essere oggetto di ridimensionamento in ragione dell'effettiva composizione dell'utenza.
 - e) è facoltà di CMLB di imporre una rimodulazione dei monte ore delle diverse professionalità, in ragione delle specificità dell'utenza che dovesse accedere al servizio in costanza di rapporto.
- 2. L'appaltatore dovrà trasmettere entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione l'elenco del personale operante per tutti i servizi oggetto del presente appalto con specificata la relativa qualifica e con allegato per ciascun operatore: a) copia del titolo di studio richiesto; b) attestato di iscrizione all'Albo Professionale, ove richiesto; c) curriculum professionale; d) documentazione relativa all'inquadramento contrattuale,

24060 Casazza (BG)

24060 Villongo (BG)





previdenziale ed assicurativo, e per gli incarichi di lavoro autonomo professionale, la tipologia di incarico e il corrispettivo economico riconosciuto.

- 3. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata tempestivamente e comunque entro dieci giorni dal suo verificarsi.
- 4. L'Appaltatore comunicherà formalmente alla CMLB delle eventuali dimissioni di proprio personale, di norma con 30 gg. di anticipo sulla data di cessazione del rapporto.
- 5. Il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con indicazione di appartenenza alla ditta affidataria per l'espletamento del servizio.
- 6. Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo all'appaltatore. La CMLB si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni richieste.
- 7. Nel caso di verificata inadeguatezza del personale impegnato, pur nel rispetto dei diritti dei lavoratori, il Direttore dell'esecuzione potrà richiedere la sostituzione del personale dimostratosi inadeguato con altro più idoneo.
- 8. Al momento della sottoscrizione del contratto, la CMLB consegna all'affidataria, che lo riceve, il Codice di Comportamento in vigore per i dipendenti della CMLB. L'appaltatore conforma la propria azione in coerenza con i principi del suddetto codice.
- 9. Resta escluso ogni rapporto giuridico diretto tra la CMLB ed il personale impiegato dall'impresa aggiudicataria.
- 10. Il personale dimissionario, in malattia o aspettativa dovrà essere sostituito. Per l'assenza dovuta a malattia o infortunio, la sostituzione dovrà essere assicurata a partire dal giorno lavorativo successivo al verificarsi dell'evento, senza alcun costo aggiuntivo per CMLB. Le ore non prestate per assenza dovuta a malattia o infortunio dovranno, quando ciò sia compatibile con la garanzia dello stesso livello di servizi, essere compensate aumentando il numero di ore affidate ad altri operatori in servizio.
- 11. La mancata sostituzione del personale assente comporterà la decurtazione delle somme dovute all'appaltatore nella misura pari al costo orario del personale assente per il tempo di assenza cumulata. L'appaltatore si impegna a mantenere sempre aggiornato l'elenco del personale in servizio.
- 12. L'aggiudicataria si obbliga ad informare tempestivamente la CMLB della proclamazione di agitazioni sindacali che possano compromettere l'effettuazione del servizio. In caso di interruzione del Servizio nulla è dovuto all'affidataria per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi proclamato dalle OO.SS. dei propri dipendenti.

28.1. **CDD**

- 1. L'allegato a) della DGR n. 18334 del 23/07/2004, prevede requisiti organizzativi minimi per il personale che assicurino che lo standard globale di minuti settimanali per ospite sia raggiunto attraverso il rispetto dei seguenti rapporti:
 - i.) 20% ausiliari socio assistenziali (A.S.A. / O.S.S.);
 - ii.) 50% figure professionali appartenenti all'area educativa riabilitativa;
 - iii.) 30% definito, sulla base dei progetti individualizzati, tra le diverse figure professionali sopra indicate, a cui può concorrere anche personale medico e psicologico.
- Ai fini del raggiungimento degli standard di cui al punto iii) possono concorrere: operatori diversi che abbiano sostenuto corsi di formazione/aggiornamento/specializzazione in





musicoterapia, arteterapia, danzaterapia e teatroterapia oltre che esperti in lavori artigianali (maestri d'arte), laureati in pedagogia, diplomati ISEF o laureati in scienze delle attività motorie e sportive, sempre che le attività siano previste per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto individualizzato.

- 3. Ai fini del conseguimento dei livelli qualitativi minimi richiesti da CMLB, il concorrente dovrà formulare l'offerta progettuale, prevedendo le figure professionali indicate di
- 4. L'appaltatore è tenuto a mettere a disposizione le seguenti professionalità, con il monte ore settimanale ivi previsto. Resta inteso che, in caso di aumento o diminuzione degli utenti frequentanti per dimissioni dal servizio, malattie o assenze segnalate e prolungate ovvero in caso di variazione della loro classificazione SIDI, i relativi monte ore dovranno essere riproporzionati con un minutaggio medio settimanale non inferiore a quello previsto dalla DGR 18334/2004, ferme le migliorie proposte in sede di offerta tecnica

FIGURA PROFESSIONALE	IMPEGNO ORARIO SETTIMANALE MINIMO
Personale educativo	153
Personale assistenziale (ASA – OSS)	131
Infermiere	5
Fisioterapista – professionista sanitario della riabilitazione	12

5. Altri incarichi professionali connessi alle attività del progetto (pedagogisti, psicologi, medico, infermiere, etc.) dovranno possedere i titoli richiesti per l'esercizio legale della professione. Tutti i requisiti richiesti dovranno essere dichiarati espressamente in allegato al progetto e documentati da idoneo curriculum professionale. Sarà valorizzata la proposizione nel progetto gestionale di altri operatori e figure professionali, tra quelle ammesse ai fini del rispetto degli standard funzionali (punto iii del comma 1), tra queste dovranno essere necessariamente previste le figure di:

FIGURA PROFESSIONALE	IMPEGNO ORARIO SETTIMANALE
Musicoterapista	4

28.2. **CSE**

1. L'appaltatore è tenuto a mettere a disposizione le seguenti professionali, con il monte ore settimanale ivi previsto. Resta inteso che, in caso di aumento o diminuzione degli utenti frequentanti che comportino il rispetto dello standard con un numero minore di operatori, i relativi monte ore dovranno essere riproporzionati in relazione allo standard minimo di cui alla DGR 20763 /2005.





FIGURA PROFESSIONALE	IMPEGNO ORARIO SETTIMANALE
Personale educativo	52 h
Personale assistenziale (ASA-OSS)	18 h

Art. 29. Declaratoria dei profili professionali relativi allo standard minimo

29.1. Il Coordinatore Unico del servizio CDD-CSE

- 1. Il Coordinatore Unico del servizio CDD-CSE risponde, provvede, e si fa garante, per l'intera rete dei servizi contrattuali, della programmazione delle attività nel rispetto delle indicazioni generali fornite dal Direttore dell'Esecuzione dei Contratto, alla loro organizzazione interna, del loro proiettarsi nell'insieme degli interventi di rete, nonché della verifica dei programmi approvati da CMLB e dall'appaltatore attuati. Ad egli competono funzioni di programmazione, direzione e responsabilità complessiva del personale impiegato. Gli competono, inoltre, tutte le specifiche attività previste nel presente capitolato. Il Coordinatore potrà rivestire altresì ulteriori funzioni operative, purché in possesso di titolo di studio idoneo in relazione alle mansioni nelle quali sarà impiegato.
- 2. Il Coordinatore del servizio dovrà essere l'interlocutore unico per qualsivoglia necessità della CMLB inerente ai servizi oggetto d'appalto, sia per il CDD che per il CSE, e sarà garante della corretta programmazione, organizzazione ed implementazione dei servizi, coerentemente con quanto contenuto nel presente appalto e secondo le indicazioni generali fornite dal Direttore dell'Esecuzione dei Contratto di Ambito.
- 3. Al coordinatore competono le funzioni di direzione e responsabilità complessiva su tutta l'attività del CDD e del CSE, del personale impegnato nonché delle attività tecnico amministrative e di rendicontazione derivanti dall'accreditamento, ivi compreso l'appropriatezza degli interventi, stabilite dalla normativa regionale, tra cui l'assolvimento del debito informativo.
- 4. Il Coordinatore Unico promuoverà equipe congiunte e regolari tra operatori del CDD e CSE nonché incontri specifici, qualora ritenuti necessari per l'attività del servizio o la realizzazione verifica dei progetti individualizzati
- 5. Il Coordinatore deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: laurea di primo o di secondo livello negli ambiti disciplinari afferenti alle aree sociale, pedagogico-educativa, psicologica o sanitaria e almeno due anni di esperienza in attività di direzione o coordinamento di CDD, CSE o SFA o unità d'offerta sociali o socio-sanitarie.
- 6. Prestazioni richieste: n. 38 ore settimanali, da assegnare ad un unico operatore, per n. 47 settimane annue (totale 1.786 ore annue).
- 7. Esemplificazione, non esaustiva, compiti del Coordinatore Unico.
 - È responsabile della programmazione delle attività e della loro organizzazione interna ed esterna al Centro, ne assicura la periodica verifica dei risultati ottenuti sia in termini educativi che tecnico organizzativi.
 - È è responsabile funzionale del personale, assolve al ruolo di collegamento e riferimento rispetto alla Comunità Montana e ai servizi sociali dell'Ambito Distrettuale Alto Sebino, ai genitori e loro rappresentanti,





- è responsabile della raccolta di eventuali proposte, richieste, problematiche inerenti il funzionamento del servizio nonché dell'attuazione dei progetti individualizzati;
- organizza e coordina l'equipe pluri-professionale CDD-CSE per discutere delle attività, la verifica/aggiornamento sull'andamento individualizzati e per la programmazione generale degli interventi verbalizzando quanto trattato dall'equipe;
- > organizza e coordina in collaborazione con il coordinatore di ambito se necessario, gli incontri di verifica con le famiglie e i servizi sociali di Ambito
- adotterà un registro, per ogni servizio CDD CSE, sul quale verranno verbalizzati gli argomenti discussi in équipe e durante le riunioni con le famiglie degli utenti. Tale registro potrà essere richiesto dalla Comunità Montana per la presa visione ed il monitoraggio della gestione dei servizi.
- individua per ogni utente un tutor di riferimento con cui si interfaccia per l'aggiornamento e l'attuazione del PEI;
- ➤ ha il compito di predisporre le procedure necessarie all'accettazione e l'inserimento di nuovi utenti, tra cui anche la presentazione del contratto di ingresso per l'adesione e la sottoscrizione da parte dell'utente interessato o di chi lo rappresenta in collaborazione con il coordinatore, e la compilazione della scheda SIDI necessaria;
- provvede alla compilazione ed aggiornamento della scheda SIDI di ciascun utente della struttura per la parte di sua competenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, o altra scadenza fissata dall'ente competente, e quando sia necessaria una variazione dei dati;
- dovrà tenere aggiornato il registro relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati presso la struttura, sia dalla Comunità Montana che dalla ditta;
- parantire una progettualità integrata e interscambiabile con il Centro Socio adiacente e oggetto del presente (CSE) appalto, utilizzo/valorizzazione comune di spazi, attività/progetti, professionalità, mezzi di trasporto, al fine di ampliare la gamma delle opportunità offribili all'utenza interessata;
- individua le strategie più opportune per gestire il tema dei trasporti che necessitano di una programmazione attenta e capace di conciliare le seguenti criticità: dislocazione geografica degli utenti e del territorio; mezzi abilitati al trasporto di persone in carrozzina; diversi orari delle attività previste nel PEI; mezzi adeguati ai percorsi/tragitti (es. strade strette o accidentate...); flessibilità nell'esecuzione del trasporto tenuto conto degli imprevisti che potrebbero verificarsi nell'esecuzione del servizio medesimo;
- adotta adeguamenti e migliorie nella gestione ed organizzazione dello spazio interno al fine di rendere maggiormente agevole lo spostamento dei numerosi utenti in carrozzina e rendere possibile attività di piccolo gruppo o individuali
- si impegna a fornire a CMLB tutti con precisione tutti i dati dalla stessa richiesta, in modalità informatica secondo gli applicativi più diffusi e in uso, nel rispetto del debito formativo verso ATS





- si interfaccia con il Direttore Esecutivo del contratto per ogni aspetto che riguardi i servizi CSE e CDD
- segnala assenze degli utenti che frequentano entrambi i servizi.

29.2. L'infermiere

- 1. Nell'ambito della professione sanitaria di infermiere, i professionisti sono responsabili dell'assistenza generale infermieristica. Detta assistenza infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. Gli infermieri partecipano all'identificazione dei bisogni di salute della persona; ne identificano i bisogni di assistenza infermieristica e formulano i relativi obiettivi; pianificano, gestiscono e valutano l'intervento assistenziale infermieristico; garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnosticoterapeutiche; agiscono sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto.
- 2. Il personale deve essere in possesso di laurea in "Infermieristica", classe L/SNT1, oppure del diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, oppure del diploma o dell'attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi della Legge n. 42/1999, al diploma universitario (Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000 – Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2000). È inoltre necessaria iscrizione all'albo professionale degli infermieri.

29.3. Professioni sanitarie della riabilitazione

- 1. Nell'ambito della professione sanitaria del fisioterapista, i professionisti svolgono, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita. Il fisioterapista, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle loro competenze, elaborano, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; praticano autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; verificano le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale; svolgono attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le loro competenze professionali.
- 2. Il personale deve essere in possesso di Laurea I° livello di "Fisioterapista" (classe delle lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione SNT/2), ovvero del Diploma Universitario di "Fisioterapista" di cui al DM 14/09/1994 n. 741, conseguito ai sensi dell'art. 6 – comma 3 – del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., ovvero del Diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, o titolo riconosciuto equipollente ai sensi del D.M. Sanità 27/07/2000 (pubblicato nella G.U. n. 190 del 16/08/2000) al Diploma





Universitario ai fini dell'esercizio professionale, ovvero altro titolo che consenta l'esercizio della professione in qualità di professionista sanitario.

29.4. Professioni dell'area educativa

- 1. I professionisti di cui al presente articolo sono responsabili della predisposizione ed attuazione delle attività di socializzazione, ricreative ed educative in accordo con il coordinatore della struttura e, oltre a quanto già previsto dal presente Capitolato, svolgono attività di raccolta dati e osservazione dei casi.
- 2. Gli educatori/animatori devono essere in possesso degli specifici requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività prevista.
- 3. Per quanto riguarda gli animatori oltre a possedere i requisiti richiesti dal D.M. 10/2/84 devono essere in possesso di attestato di qualifica conseguito a seguito di partecipazione al corso di formazione post-diploma per "Animatore di comunità" o di partecipazione a corsi equivalenti per durata o contenuto o di titoli equipollenti oppure possedere il diploma di "Tecnico dei servizi sociali", o di "Dirigente di Comunità", o equivalenti.
- 4. Per quanto riguarda l'educatore professionale si specifica che trattasi di un professionista in possesso di abilità e competenze pedagogico-progettuali, metodologico-didattiche, comunicativo-relazionali, organizzativo-istituzionali al fine di progettare, realizzare, gestire progetti educativi, al fine di rispondere alla crescente domanda educativa espressa dalla realtà sociale e dai servizi alla persona e alle comunità.
- 5. Il personale educatore deve essere in possesso di Laurea I° livello in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L 19), ovvero in Pedagogia, ovvero ancora altro titolo equiparato o equipollente.

29.5. Professione dell'area assistenziale: ASA – OSS

- 1. L'Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA) è un operatore di interesse socio-assistenziale che, conseguito l'attestato di competenza al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a mantenere e/o recuperare il benessere psico-fisico della persona e a ridurne i rischi di isolamento e di emarginazione, assistendola in tutte le attività della vita quotidiana e aiutandola nell'espletamento delle sue funzioni personali essenziali.
- 2. L'ASA fornisce prestazioni attraverso attività integrate relative a: a) assistenza diretta alla persona; b) aiuto nella vita di relazione; c) igiene e cura dell'ambiente; d) igiene pulizia personale; e) aiuto alle funzioni di alimentazione; f) prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, non infermieristiche e non specialistiche; g) svolgimento di piccole commissioni e semplici pratiche burocratiche; h) gestione delle relazioni con i servizi pubblici, con la rete dei rapporti informali, con il territorio; comunicazione delle informazioni relative alle problematiche e richieste sollevate dall'utenza e/o dalle loro
- 3. Titolo professionale: attestato professionale di A.S.A o O.T.A. riconosciuto dalla Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 8/7693 del 24 luglio 2008 e successive disposizioni
- 4. In alternativa è possibile sostituire operatori ASA con Operatori Socio Sanitari (O.S.S.), il cui percorso formativo è disciplinato in Regione Lombardia dalla D.G.R. n. 5101 del 18





- luglio 2007 2008 e successive disposizioni attuative. Sono fatti salvi i titoli equivalenti rilasciati da altre Regioni.
- 5. L'Operatore Socio Sanitario (OSS) è un operatore di interesse sanitario che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona in un contesto sia sociale che sanitario e a favorire il benessere e l'autonomia della persona. Tale attività è svolta sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, in ambito ospedaliero, residenziale e domiciliare. Svolge la propria attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti alla assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. L'OSS è un operatore di supporto ad alta integrazione socio-sanitaria, opera in base a criteri di bassa discrezionalità e alta riproducibilità ed è affiancabile a diverse figure professionali sia sanitarie sia sociali. In ambito sanitario è prevalente l'integrazione con il personale infermieristico all'interno delle equipe assistenziali. Agisce in base alle competenze acquisite ed in applicazione dei piani di lavoro e dei protocolli operativi predisposti dal personale sanitario e sociale preposto, responsabile del processo assistenziale.

29.6. Musicoterapista

- 1. Il musicoterapista è un soggetto, in possesso di diploma superiore di secondo grado e con una buona conoscenza della musica, con documentata formazione in materia con corsi specifici e attestati.
- 2. Per musicoterapia s'intende l'uso della musica e dei suoi elementi suono, ritmo, melodia ed armonia- da parte di un soggetto qualificato in rapporto individuale o di gruppo, all'interno di un processo definito per facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, l'apprendimento, la mobilizzazione, l'espressione, l'organizzazione ed gli altri obiettivi terapeutici nella prospettiva di assolvere ai bisogni fisici, emotivi, mentali, sociali e cognitivi dell'utente.

Declaratoria dei profili professionali impiegabili per migliorie sullo Art. 30. standard

- 1. Fermo restando il rispetto del monte ore minimo per le figure professionali suindicate, in sede di offerta è possibile proporre un miglioramento, i cui costi sono ritenersi ricompresi nella proposta contrattuale, sia con riferimento alle medesime suindicate figure professionali, sia (preferibilmente, secondo l'ordine di elencazione) a quelle che seguono.
- 2. Le relative attività migliorative potranno essere prestate anche da personale volontario, purché in possesso dei requisiti.

30.1. Medico

1. Specialista che ha maturato tra le altre conoscenze teoriche, scientifiche e professionali: della cura del paziente disabile in tutti i suoi aspetti; dell'anatomia funzionale, di biomeccanica e cinesiologia, di psicologia e neuropsicologia, in condizioni di normalità e di patologia, nonché gli elementi di fisiopatologia delle condizioni che possono





determinare o aggravare alterazioni funzionali intracorporee o della persona, anche in considerazione della specificità che l'età introduce nella diagnosi, nella terapia e nelle necessità di inserimento sociale; della medicina preventiva e della riabilitazione per il paziente disabile; delle metodiche di valutazione e di intervento multidimensionale nel disabile in tutti i nodi della rete dei servizi; della gestione clinica generale di condizioni di disabilità associata a postumi chirurgici o patologie di area neurologica od internistica, con particolare riguardo alla disabilità sostenuta da patologie ad andamento cronico od evolutivo; dell'epidemiologia della disabilità e della programmazione ed organizzazione sanitaria e sociale della Riabilitazione.

2. La figura professionale deve essere in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia, preferibilmente con specializzazione coerente con le competenze suindicate (es. medicina fisica e riabilitativa). È inoltre necessaria l'Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici.

30.2. Psicologo

- 1. Lo psicologo è il professionista che interviene all'interno dei contesti (individuali, interpersonali, sociali, istituzionali e in ambito lavorativo) tramite l'utilizzo di strumenti e tecniche che hanno il loro fondamento in teorie, costrutti e modelli psicologici condivisi dalla comunità scientifica che sono volti alla prevenzione, alla diagnosi, alle attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico. Lo psicologo opera al fine di conoscere, migliorare e tutelare il benessere psicologico e la salute delle persone, dei gruppi, degli organismi sociali e delle comunità.
- 2. La figura professionale deve essere in possesso di laurea in psicologia, con iscrizione al relativo albo professionale.

30.3. Arte terapista, maestri d'arti, danzaterapista, teatroterapista

- 1. Trattasi di soggetti, in possesso di diploma superiore di secondo grado e con una buona conoscenza di arti e mestieri, della danza o del teatro, con documentata formazione con corsi specifici sulla materia trattata (cfr. le indicazioni fornite dalla circolare regionale nº 18 del 14 giugno 2007)
- 2. Le attività, mediante l'impiego di specifiche tecniche manuali e corporee correlate a specifiche forme artistiche, da parte di un soggetto qualificato in rapporto individuale o di gruppo, all'interno di un processo definito per facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, l'apprendimento, la mobilizzazione, l'espressione, l'organizzazione e gli altri obiettivi terapeutici nella prospettiva di assolvere ai bisogni fisici, emotivi, mentali, sociali e cognitivi dell'utente.

Art. 31. Obblighi del personale

1. Il Personale deve essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità fisiche e per qualifica professionale, deve mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto, cortese, e disponibile alla collaborazione. Il Personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli ospiti, con i





famigliari, con gli utenti e con i servizi sociali e specialistici, in piena osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

2. Il personale è soggetto altresì agli obblighi di cui agli artt. 20 e 78. del D. Lgs. 81/2008.

Art. 32. Disposizioni generali sulla manodopera

- 1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Codice, nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 2. In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente nella struttura e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
- 3. L'appaltatore solleva CMLB da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.
- 4. L'appaltatore deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, nazionali, regionali e comunali sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.

Art. 33. Sicurezza dei lavoratori per le attività gestionali

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, nonché tutte le misure specifiche pertinenti in relazione alle caratteristiche dei servizi, degli ambienti ove essi si svolgono e delle attrezzature utilizzate.





- 2. L'appaltatore deve quindi, tra l'altro, provvedere secondo la disciplina prevista dal "Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale", artt. 69 e seguenti, a fornire al Personale tutte le attrezzature di lavoro, nonché i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale dai rischi professionali conformi alle specifiche tecniche previsti dalla normativa vigente.
- 3. Sono a carico dell'appaltatore i corsi ed aggiornamenti del Personale in base agli artt. 36 e 37 al D. Lgs 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del medesimo Decreto. Parimenti a carico dell'aggiudicatario è il costo relativo alla sorveglianza sanitaria di cui alla sezione V del D. Lgs 81/2008.
- 4. L'appaltatore deve fornire al Personale tutti i materiali occorrenti per l'espletamento dei Servizi e per il contenimento dei rischi. Le divise e gli abiti del personale devono permettere una distinzione dei diversi profili professionali sanitari impiegati, nel rispetto della normativa vigente.
- 5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nel servizio una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
- 6. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
- 7. Ai sensi degli art. 17, 18, 28 e 29 del D. Lgs 81/2008 deve procedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e dei relativi piani di emergenza, che dovranno essere consegnati alla CMLB e custoditi presso l'unità d'offerta alla quale si riferisce la valutazione stessa.

Art. 34. Sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali

1. Considerata che l'unica promiscuità gestionale è data dalla saltuaria presenza del DEC o di altri delegati del servizio da parte della CMLB a tempo parziale, presso la struttura, e considerato gli stessi hanno compiti di natura eminentemente intellettuale e non operativa (programmazione, supervisione e monitoraggio), non sussistono rischi interferenziali, e gli oneri per la sicurezza correlati ad interferenze sono dunque pari a zero (cfr. Determinazione Avcp n. 3/2008 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza"). Resta inteso che, con modalità on the job e quindi senza costi ulteriori a carico dell'appaltatore, verrà effettuata una riunione di coordinamento al fine di limitare qualsivoglia forma di rischio, anche potenziale, in relazione alle attività esercitate.

Art. 35. Clausole sociali





- 1. Ai fini di tutelare la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato nel CDD e nel CSE si applica l'art. 50 del Codice. L'aggiudicatario è tenuto ad assumere prioritariamente gli stessi addetti che operavano nella precedente gestione dei servizi, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione prescelta dall'imprenditore subentrante in relazione alle caratteristiche del nuovo contratto.
- 2. In allegato al presente capitolato è disponibile l'elenco del personale attualmente impiegato nel servizio, a mero fine orientativo in ordine agli adempimenti connessi al presente articolo (Allegato B).

Art. 36. Impiego di volontari o di strumenti connessi a politiche di inserimento <u>lavorativo</u>

- 1. È facoltà dell'appaltatore di impiegare nelle prestazioni accessorie (trasporto, pulizia, manutenzioni ecc.) personale a titolo volontario, ovvero personale nell'ambito di programmi e/o progetti per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, o strumenti sociali analoghi.
- 2. È facoltà dell'appaltatore di impiegare nelle prestazioni socio-sanitarie personale a titolo volontario, fermo restando che il personale di cui agli standard minimi previsti dal presente capitolato, ovvero tutte le figure professionali effettivamente operanti nel contesto socio-sanitario non potranno essere sostituiti da volontari, i quali potranno solo fungere da affiancamento e/o potenziamento dei servizi, e dovranno dunque in ogni caso costituire una risorsa incrementativa rispetto agli standard previsti dal presente capitolato. Parimenti, in caso di cooperative sociali, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della L. 381/91, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dal presente capitolato.
- 3. Per la definizione di volontario si rimanda all'art. 17 del D. Lgs. 117/2017, precisando che rientrano in tale accezione anche i soggetti volontari della Leva Civica, secondo quanto previsto dalla l.r. 16 dicembre 2014, n. 33, nonché i volontari del Servizio civile universale, secondo quanto previsto dal d. lgs 6 marzo 2017, n. 40.
- 4. Per la definizione di persona svantaggiata si rimanda all'art. 2, lettera f), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002 e all'art. 2, numeri 4) e 99), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.





Capo 3 – FIGURE DI RIFERIMENTO DI CMLB E GRUPPI DI LAVORO

Art. 37. <u>Il direttore esecutivo del contratto</u>

- 1. Il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto del servizio è assunto da figura professionale designata da CMLB, che si riserva le più ampie prerogative in ordine agli aspetti socio-educativi e sanitario-riabilitativi che daranno l'imprinting al servizio.
- 2. Per il fine CMLB comunicherà all'appaltatore il nominativo del soggetto nominato per detto ruolo.
- 3. Il Direttore sovraintende il regolare adempimento delle prestazioni di cui al presente capitolato e al contratto di servizio, esprime pareri ed autorizza proposte con riferimento alle prestazioni di cui in appalto e alle offerte aggiuntive e modificative, intrattiene i rapporti con il Coordinatore Unico e gli operatori in ordine alla gestione progettuale ed organizzativa, esercita potere di specificazione in ordine all'appalto, muove rilievi e contestazioni - autonomamente o di concerto con il RUP - in ordine all'esecuzione dell'appalto.

Art. 38. Co-programmazione e monitoraggio

- 1. Fermo il ruolo prioritario di CMLB nella definizione della programmazione generale delle attività, nonché dei progetti personalizzati, il Coordinatore Unico deve farsi parte proattiva nelle attività di competenza.
- 2. Il Coordinatore coadiuva il DEC ed esperisce idonea istruttoria in ordine alle procedure afferenti al presente capitolato e affidate allo stesso da parte di CMLB, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assolvimento del debito informativo regionale, la rendicontazione dei flussi economici e delle presenze, l'elaborazione della scheda struttura, la programmazione, latamente intese, delle attività delle strutture.
- 3. In ogni caso le parti cooperano su tutti gli aspetti rilevanti del presente capitolato, al fine di risolvere eventuali problematiche e di garantire il miglioramento continuo del servizio.
- 4. L'appaltatore si impegna a trasmettere alla CMLB con una periodicità annuale una relazione sull'andamento tecnico della gestione del Servizio, necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi e ai risultati conseguiti. Le relazioni dovranno indicare la programmazione e gli obiettivi in atto, le eventuali modifiche e le valutazioni di efficacia degli interventi, la qualità del servizio percepita dall'utenza, nonché tutti i dati rilevanti ai fini dell'accertamento dello svolgimento delle attività e altri dati statistici necessari per il monitoraggio e i debiti informativi regionali e di ambito distrettuale.
- 5. Eventuali modifiche e correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo offerto, saranno concordati tra i contraenti.
- 6. Resta facoltà della CMLB di richiedere in qualsiasi momento informazioni sullo svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.





Capo 4 – SERVIZI ALBERGHIERI E INTEGRATIVI

Art. 39. Servizio ristorazione

- 1. L'appaltatore deve garantire la fornitura, la somministrazione e l'assistenza agli utenti del CDD e del CSE, di pasti e spuntini.
- 2. Il centro cottura del fornitore deve trovarsi ad una distanza che consenta il raggiungimento delle strutture in massimo 30 minuti.
- 3. I menù e le grammature devono essere predisposti nel rispetto delle indicazioni nutrizionali e delle diete speciali degli ospiti delle strutture, nonché delle linee guida nazionali per la ristorazione assistenziale, ed ogni indicazione e prescrizione all'uopo predisposta o impartita da parte dell'ATS di Bergamo o competente autorità igienicosanitaria.
- 4. Il pasto dovrà essere composto da un 1º piatto; 2º piatto; contorno di verdura cotta o cruda; frutta fresca o cotta/dolce (yogurt e/o budino); pane (anche integrale se richiesto); acqua (minimo 1/2 litro pro-capite).
- 5. Dovranno inoltre essere previsti spuntini di metà mattina e di metà pomeriggio (spuntino e merenda, quali yogurt, budino, gelato, frutta, spremuta, frullato, The, succo di frutta con fette biscottate, biscotti, torta margherita, crackers, fetta di pane).
- Il personale dell'appaltatore interessato alla porzionatura/somministrazione sia formato dal punto di vista igienico-sanitario in ottemperanza al dettato del Reg. CE 852/2004, prevedendo opportuna formazione anche in merito alla gestione del rischio chimico allergeni (competenza per la gestione delle diete speciali in distribuzione del pasto)
- 7. Le attività di somministrazione, qualora richiesto, saranno segnalate dall'appaltatore alle competenti autorità tramite la prevista SCIA o documento equivalente;
- 8. Le necessità espresse dagli utenti in merito alle diete speciali (sia terapeutiche, sia eticoreligiose) devono essere opportunamente gestite in collaborazione con il fornitore dei pasti.
- 9. In ogni caso l'appaltatore si impegna all'erogazione del servizio di ristorazione nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
- 10. L'appaltatore deve altresì provvedere al lavaggio ed igienizzazione delle stoviglie e dei contenitori termici e garantire il rispetto da parte del personale di tutte le disposizioni previste dalla normativa in materia di refezione collettiva con particolare riferimento a quanto prescritto dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 193 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare.
- 11. Sono altresì a carico dell'appaltatore l'acquisto e la fornitura del materiale di consumo e delle piccole attrezzature necessarie per la pulizia ed igienizzazione delle stoviglie e dei contenitori del cibo e degli ambienti (es. detersivi lavastoviglie e per la pulizia locale lavaggio e refettorio).

Art. 40. Servizio trasporto





- 1. L'appaltatore dovrà garantire agli ospiti che frequentano il CDD e il CSE il trasposto dalla propria abitazione alla sede dei servizi. Attualmente usufruiscono del servizio di trasporto i seguenti utenti: per il CDD, complessivamente n. 19 utenti di cui n. 10 con carrozzina; per il CSE n. 7 utenti complessivi di cui n. 0 con carrozzina. I numeri sono ampliabili fino al massimo dei posti autorizzati nelle due strutture.
- 2. Allo stato attuale in considerazione anche dei protocolli igienico-sanitari per la prevenzione da Covid-19 - sono indicativamente attive: per il CDD linee di percorrenza (comprensive di tratte andata e ritorno) per complessivi 262 km/die ca.; mentre per il CSE linee di percorrenza (comprensive tratte andata e ritorno) per complessivi 100 km/die ca.
- 3. In sede di offerta tecnica dovranno essere specificate le modalità tecniche ed organizzative atte a garantire un idoneo servizio sostituivo, in grado di fronteggiare eventi imprevisti di carattere impeditivo, che rischino di determinare l'interruzione del servizio.
- 4. Il servizio di traporto, come meglio specificato di seguito, comprende oltre alla conduzione del mezzo, la sorveglianza e la cura del disabile trasportato durante il tragitto, l'ausilio agli utenti nella salita e nella discesa dal mezzo di trasporto, e l'accompagnamento alla fermata prestabilita o all'interno della struttura.
- 5. La CMLB concede in comodato d'uso i sottoelencati automezzi di proprietà dell'Ente:

Automezzo	Alimentazione	Immatricolazione	Targa	Pedana/Sollev.	N. posti (totali)
Opel Vivaro	Gasolio	17.09.2013	DS332GA	Si laterale	9
Volkswagen Transporter	Gasolio	26.05.2008	DP962HF	Sì laterale	9
Citroen Berlingo	Benzina	22.12.22016	FF623ZH	Sì, posteriore	5 (comprensivo disabile su carrozzella)

- 6. I mezzi sopra elencati restano in dotazione ai servizi per tutta la durata del contratto, eventuali incrementi o sostituzioni saranno a carico dell'appaltatore.
- 7. Per quanto riguarda i mezzi concessi dalla CMLB e sopracitati, gli stessi, nei periodi di chiusura dei servizi, dovranno essere messi a disposizione di Associazioni del territorio previamente individuate dalla CMLB, con modalità da concordarsi tra le parti.
- 8. L'appaltatore è tenuto a mettere a disposizione del servizio almeno:
 - a) un automezzo, con numero di posti non inferiore a 9;
 - b) un automezzo con numero di posti non inferiore a 5.
 - L'automezzo di cui alla lett. a) che precede deve essere attrezzato per il trasporto di persone con disabilità e dotato di pedana sollevatore. Resta inteso che allorquando il numero di soggetti da trasportare sia inferiore, potrà essere messo a disposizione anche uno solo degli automezzi (anche quello non attrezzato ove non se ne presenti l'effettiva necessità), fatta salva la necessità di integrare il numero di posti in caso di richieste eccedenti e/o di mettere a disposizione il mezzo attrezzato, ove l'utenza ne abbisogni.
- 9. In sede di offerta tecnica potrà essere proposto un numero maggiore di automezzi.
- 10. Nel canone contrattuale previsto per il servizio di trasporto "ordinario" è compreso un monte ore di personale remunerato pari a 55 ore settimanali. In sede di offerta sarà





- positivamente valutata la capacità dell'appaltatore di integrare detto monte ore con l'ausilio di personale volontario.
- 11. Nel canone sono altresì compresi i costi di trasporto relativi alle "uscite", nell'ambito del quale potrà essere impiegato il personale già previsto nello standard di capitolato.
- 12. Nel caso di attivazione o disattivazione di una o più linee di trasporto, comportante una variazione – in eccesso o in difetto – dei km/die previsti pari ad almeno il 15%, il canone verrà rideterminato sulla base delle concrete necessità di servizio – previa adeguata istruttoria – se del caso per mezzo dell'adozione di idonea variante.

Caratteristiche dei mezzi

- a) Gli automezzi dovranno di norma essere dotati di idoneo dispositivo di sollevamento carrozzina (pedana mobile omologata ai sensi di legge) in grado di fare fronte al carico ed al trasporto in sicurezza di almeno n. 3 carrozzine, manuali o elettriche, dotati d'idoneo sistema di ancoraggio delle stesse, di maniglione e di gradino a scomparsa per facilitare la salita e la discesa degli utenti, di cinture di sicurezza conformi alla vigente normativa, di sedili singoli aventi poggiatesta e braccioli mobili. Le caratteristiche dei mezzi dovranno comunque risultare idonee al numero effettivo di utenti da trasportare, alle necessità motorie ed alle condizioni dei percorsi della viabilità locale, dovranno essere in regola con tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente per il trasporto di persone con limitata mobilità e condizioni di disabilità. Gli automezzi dovranno altresì essere costantemente in perfette condizioni di funzionamento ed in grado di garantire tutti gli standard di sicurezza richiesti dalla tipologia di trasporto.
- b) Gli automezzi messi a disposizione per il servizio di trasporto dovranno risultare di classe di emissioni non inferiore ad Euro 3.
- c) Gli automezzi dovranno riportare in modo visibile uno specifico logo che permetta di individuare chiaramente la proprietà degli stessi, nonché l'utilizzo per il trasporto di persone disabili.
- d) L'affidataria si impegna, per i propri mezzi, a farsi carico di ogni onere di gestione; per quanto concerne invece i mezzi concessi in comodo d'uso gratuito, sono da intendersi a carico di CMLB le spese assicurative e delle tasse di circolazione, nonché i costi per la manutenzione straordinaria. Gli ulteriori oneri (manutenzione ordinaria, cambio gomme, carburante ecc.) sono da intendersi a carico dell'aggiudicatario.
- La CMLB si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione degli automezzi impiegati che, a seguito di valutazione e di accertamenti eseguiti dal DEC, ritenesse non adeguati dal punto di vista dell'efficienza e del decoro, ovvero, non conformi alle caratteristiche offerte in sede di gara. La sostituzione e/o revisione è a carico della ditta affidataria che dovrà a tal proposito garantire la disponibilità di automezzi funzionanti e comunque idonei da utilizzare in sostituzione o ad integrazione di quelli in uso anche in caso di richiesta di aumento degli utenti da trasportare o di variazione di tipologia d'utenza (esempio aumento utenza che utilizza la carrozzina) nonché in caso di guasti meccanici e/o incidenti.
- L'appaltatore non potrà sostituire i mezzi utilizzati per il servizio, indicati in sede di offerta, con altri, se non previa specifica comunicazione ed autorizzazione di





- CMLB, anche per le vie brevi se in situazioni emergenziali, e fatta salva la sostanziale equivalenza dei mezzi.
- In caso di impedimento, non diversamente superabile, tale da non consentire l'effettuazione del servizio (es. guasto meccanico improvviso, malore/infortunio dell'autista, incidente) l'appaltatore dovrà dare immediata comunicazione a CMLB e contestualmente alle famiglie interessate.
- h) In questo caso CMLB applicherà una decurtazione al corrispettivo mensile pari al valore della prestazione non effettuata.
- L'appaltatore, partecipando alla procedura di gara, accetta espressamente di esonerare CMLB da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio di trasporto.

Espletamento del servizio di trasporto

- a) Il servizio di trasporto dovrà essere svolto quotidianamente secondo l'articolazione orarie e giornaliera delle strutture, il mattino da casa e nel pomeriggio dai Centri alle abitazioni degli utenti, per tutto il periodo di apertura dei due centri secondo il loro specifico calendario.
- b) Il calendario e gli orari di effettuazione del servizio dovranno essere comunicati mensilmente alla CMLB e potranno subire delle variazioni solo in caso di eventuali sopravvenute modificazioni del calendario di apertura/chiusura dei centri o di altre situazioni eccezionali o per situazioni improvvise determinate da cause di forza maggiore (es. scioperi, rallentamenti/incidenti stradali, etc.).
- L'elenco nominativo aggiornato degli utenti che fruiscono del servizio di trasporto, completo degli indirizzi di residenza/domicilio, verrà comunicato all'affidataria del Servizio con congruo anticipo rispetto alla data di avvio del nuovo appalto.
- d) Il servizio dovrà essere svolto fuori dall'orario giornaliero previsto in presenza del Centro frequentato.
- Il servizio comprende altresì il trasporto degli utenti per le uscite programmate dalle strutture, in relazione alle attività proposte dall'aggiudicatario, con modalità operative analoghe a quelle previste per il servizio di trasporto "ordinario".

Risorse umane impegnate nell'esecuzioni del servizio di trasporto

- a) Per l'esecuzione del servizio di trasporto l'appaltatore dovrà dotarsi di personale sufficiente sia per numero che per caratteristiche (professionali e morali) a garantire la continuità e l'efficienza del servizio sulla base dei mandati del capitolato. Su ciascun automezzo utilizzato dovrà essere impiegato un autista ed un'assistente accompagnatore compresenti durante lo svolgimento del servizio.
- b) Per entrambi le figure professionali specificate al precedente punto viene richiesta un'esperienza minima dimostrabile a mezzo di curriculum vitae nei servizi di trasporto sociale e/o disabili di almeno 6 mesi, fatte salve deroghe autorizzate dal DEC.
- c) Il personale da impiegare nel servizio di trasporto autista ed assistente accompagnatore – deve essere dotato di idoneo cellulare di servizio, al fine garantime la reperibilità durante il servizio stesso e di consentire loro l'effettuazione delle necessarie comunicazioni di servizio.





d) I rispettivi numeri di cellulare devono essere comunicati al responsabile dell'esecuzione, oltre che al coordinatore, prima dell'avvio del servizio. L'assegnazione di tali strumenti ed i relativi costi sono a totale carico della ditta affidataria.

Autista

- a) L'autista dovrà essere in possesso di idonea e valida patente di guida di categoria corrispondente all'automezzo utilizzato e valido titolo di abilitazione professionale, ove richiesto, oltre che dei requisiti psicofisici prescritti.
- b) Nell'espletamento del servizio l'autista è responsabile del trasporto dei disabili dal luogo di partenza a quello di arrivo oltre che degli altri soggetti autorizzati a viaggiare sull'automezzo da lui condotto.
- Il conducente del mezzo inoltre è tenuto a:
 - il rispetto scrupoloso delle norme stabilite dal codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e attuazione;
 - essere sempre presente sul mezzo durante ogni fase del trasporto ed effettuare i tragitti previsti salvo variazioni previamente concordate con il servizio comunale competente, salvo cause di forza maggiore;
 - non effettuare durante lo svolgimento del servizio soste o fermate per rifornimento di carburante operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria o altra attività che comportino un ingiustificato ritardo nell'esecuzione del servizio;
 - garantire che le fermate siano effettuate in condizioni di assoluta sicurezza, adottando all'uopo tutte le dovute cautele, allo scopo di tutelare l'incolumità degli utenti e degli altri soggetti coinvolti nel servizio;
 - non affidare ad altri soggetti la guida dell'automezzo, nè permettere la salita a persone estranee a quelle non espressamente autorizzate;
 - non effettuare fermate aggiuntive e/o diverse da quelle previste, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale;
 - collaborare con l'assistente accompagnatore, gli operatori dei centri, le famiglie durante l'effettuazione del servizio;
 - utilizzare correttamente tutti i dispositivi ed ausili a disposizione per assicurare un sicuro svolgimento del trasporto (controlli riguardanti la pedana, le cinture, i cricchetti, etc.).
 - usare comportamenti improntati alla massima professionalità, correttezza e rispetto nei confronti dei disabili, delle famiglie, dell'accompagnatore e degli operatori dei centri.

Assistente accompagnatore

- a) L'assistente accompagnatore è tenuto a svolgere le seguenti funzioni minime:
 - curare le operazioni di salita e discesa dei disabili dal mezzo, accompagnare il disabile fino all'ingresso ed al suo accoglimento presso il Centro, il mattino, e fino alla consegna al famigliare o suo delegato, il pomeriggio;
 - in assenza del famigliare o suo delegato è fatto obbligo all'assistente di avvisare il genitore o il famigliare delegato, vigilando la persona disabile sino all'arrivo del soggetto autorizzato;





- collaborare con l'autista nella messa in sicurezza degli utenti in carrozzina e verificare che ogni passeggero utilizzi correttamente gli appositi dispositivi di sicurezza;
- vigilare i passeggeri durante lo svolgimento del trasporto;
- supportare il disabile nei suoi bisogni durante la permanenza sull'automezzo.

Art. 41. Pulizia, disinfezione, sanificazione e fornitura di prodotti per l'igiene

- 1. Il servizio riguarda il complesso degli interventi occorrenti per la pulizia, la disinfezione, la sanificazione, ordinaria e straordinaria, di tutti i locali delle strutture e delle aree che risultino essere, comunque, di sua pertinenza, nonché degli arredi e delle attrezzature. È altresì a carico dell'appaltatore la ricarica dei materiali di consumo presso i servizi igienici (saponi, carta igienica ecc.).
- 2. Tale servizio deve essere svolto con propri mezzi tecnici, con proprio personale ed attrezzature, ovvero mediante affidamento a terzi con disponibilità di quanto necessario, nell'osservanza delle normative vigenti per l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE, mediante la predisposizione della propria organizzazione ed a suo rischio.
- 3. La pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti, utensili e attrezzature utilizzati per il servizio deve avvenire nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
- 4. L'appaltatore assume piena e diretta responsabilità in ordine alla costante esecuzione di controlli ambientali e sul rispetto dei limiti di contaminazione chimica e microbiologica ammessi dalla legge in ogni fase del processo di erogazione dei servizi affidati.
- 5. Il servizio di pulizia comprende prestazioni quotidiane, settimanali, mensili e quadrimestrali, come a titolo ricognitivo e non esaustivo di seguito indicate, con la precisazione che tali prestazioni rappresentano in ogni caso il livello minimo richiesto.
- Fatti salvi i suddetti requisiti minimi, l'articolazione effettiva delle prestazioni risponderà all'articolazione del piano pulizie e sanificazione formulato dall'appaltatore nell'ambito del proprio progetto gestionale, prevedendo a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti azioni:

Prestazioni quotidiane: riordino dei locali; spolveratura di tutte le superfici; lavaggio di tutti i pavimenti; disinfezione dei WC; trasporto di tutti i rifiuti negli appositi contenitori e punti di raccolta.

Prestazioni settimanali: pulizia e disinfezione accurata di sedie, poltrone e carrozzelle (tali prestazioni dovranno, comunque, essere effettuate ogni qual volta siano necessarie per garantire la costante ed ottimale qualità del servizio di pulizia di tutti gli ausili); pulizia accurata delle aree esterne, pulizia accurata con appositi prodotto dei filtri dei sistemi di areazione...

Prestazioni mensili: pulizia accurata degli infissi e delle parti vetrate; pulizia degli apparecchi illuminanti; riordino e pulizia a fondo zone deposito, dei relativi armadi e delle scaffalature;

Prestazioni quadrimestrali: per quanto possibile, e compatibilmente con la funzione cui sono destinati, si effettuerà lo spostamento di tutti i mobili, delle attrezzature e suppellettili varie che possano essere di ostacolo all'effettuazione delle pulizie;





disinfezione supplementare di tutte le superfici lavabili; disinfezione supplementare di tutti i sanitari e di tutte le attrezzature; lavaggio divani e poltrone.

Art. 42. <u>Conferimento rifiuti</u>

- 1. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire con le modalità e secondo i criteri previsti dal vigente regolamento comunale del Comune di Sovere per la gestione dei rifiuti.
- 2. Gli oneri derivanti dal pagamento delle imposte e dei tributi sui rifiuti sono a carico dell'appaltatore.
- 3. Il conferimento di rifiuti sanitari dovrà avvenire sotto la scrupolosa osservanza del DPR 254/03, regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 43. <u>Disinfestazione, derattizzazione e prevenzione legionellosi</u>

- 1. Il servizio consiste nell'esecuzione di tutte le attività di ispezione, controllo e monitoraggio e interventi di bonifica necessari a controllare e ridurre la presenza di ratti e insetti, che possano pregiudicare l'agibilità e il decoro dei luoghi di lavoro, dei locali tecnici, delle attrezzature impiantistiche (canali, tubazioni, ecc.), delle aree esterne, dei giardini e degli ambienti accessori.
- 2. Dovranno al bisogno essere svolte a cura dell'appaltatore le seguenti tipologie di attività: derattizzazione; disinfestazione da blatte; disinfestazione da mosche e altri insetti alati, tra cui zanzare.
- 3. L'appaltatore dovrà altresì mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire fenomeni di legionellosi, in conformità con quanto previsto dalle "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" approvato in Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015 e successive integrazioni o modificazioni.

24060 Casazza (BG)

24060 Villongo (BG)





Capo 5 – SERVIZI MANUTENTIVI

Art. 44. Manutenzioni e procedimenti connessi all'immobile

- 1. L'appaltatore provvede a propria cura e spese, per tutta la durata del Contratto, all'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dei locali, del verde, degli impianti e delle attrezzature necessari a rendere utilizzabile la Struttura e le sue pertinenze in relazione all'uso convenuto.
- 2. Per manutenzione ordinaria s'intende quella tipologia d'interventi manutentivi durante il ciclo di vita, atti a:
 - mantenere l'integrità originaria del bene;
 - mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni;
 - contenere il normale degrado d'uso;
 - garantire la vita utile del bene;
 - far fronte ad eventi accidentali.
- 3. Generalmente gli interventi sono richiesti a seguito di:
 - rilevazione di guasti o avarie (manutenzione a guasto o correttiva)
 - attuazione di politiche manutentive (manutenzione preventiva, ciclica, predittiva secondo condizione)
 - esigenza di ottimizzare la disponibilità del bene e migliorarne l'efficienza (interventi di miglioramento o di piccola modifica che non comportano incremento del valore patrimoniale del bene).
- 4. I suddetti interventi non modificano le caratteristiche originarie del bene stesso e non ne modificano la struttura essenziale e la loro destinazione d'uso.
- 5. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria nell'ambito di interventi edilizi per manutenzione ordinaria s'intendono ai sensi del DPR 380/2001 gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- 6. A titolo orientativo nel rapporto contrattuale si farà riferimento a quanto previsto dalla norma standard UNI 11063:2017 recante "Definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria".
- 7. Nella attività manutenzione ordinaria, indipendentemente da chi detiene la proprietà del bene da manutenersi, rientrano tutte quelle attività necessarie per mantenere in stato di efficienza, funzionamento e decoro la struttura nella condizione in cui stata consegnata, ovvero a titolo meramente esemplificativo:
 - la manutenzione dell'impianto termico per la climatizzazione estiva ed invernale, con gli adempimenti connessi e conseguenti previsti dalla normativa vigente;
 - la spalatura della neve;
 - la manutenzione delle aree pertinenziali, da mantenersi pulite e sgombre da ogni sorta
 - la manutenzione delle aree verdi. L'appaltatore deve provvedere al taglio periodico dell'erba;
 - l'effettuazione dei controlli e la manutenzione periodica di tutti i dispositivi antincendio e di sicurezza;





- la riparazione o la sostituzione in caso di rottura degli arredi e delle attrezzature presenti nella Struttura;
- adempimenti in merito all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue ai sensi del D. Lgs. 152/2006;
- verifica ed eventuale rinnovo della conformità antincendio (ex CPI) ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 s.m.i. ed ulteriori adempimenti connessi;
- verifica di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici.
- 8. L'appaltatore deve garantire il mantenimento costante delle temperature di legge in relazione all'intera Struttura, salvo le deroghe previste, in conformità a quanto previsto dal DPR 16 aprile 2013, n. 74 titolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192".
- 9. L'appaltatore è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza della Struttura. Per garantire la corretta gestione della medesima, l'appaltatore deve predisporre ed aggiornare un piano focalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.
- 10. L'appaltatore si assume i seguenti oneri relativamente alle sedi del Servizio: spese di elettricità, telefoniche e di collegamento ad Internet, di riscaldamento, acqua e manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli spazi accessori (giardino, ingresso carrabile, etc.) per i quali deve provvedere alla relativa voltura.
- 11. La manutenzione straordinaria è a carico di CMLB.
- 12. Ogni documentazione di legge avente valore di certificazione e/o attestato riguardante l'immobile della struttura e rientrante negli oneri a carico dell'appaltatore, dovrà essere trasmesso da quest'ultimo a CMLB tempestivamente.
- 13. L'appaltatore ha il compito di predisporre un programma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria, e proporre le modifiche ritenute opportune.
- 14. I predetti interventi di manutenzione saranno oggetto di validazione da parte del DEC.
- 15. Resta inteso che è onere dell'appaltatore procedere tempestivamente, ed anche in assenza di autorizzazione, per quegli interventi eccezionali e straordinari la cui omissione, in considerazione degli elementi di fatto, possa costituire un pericolo immediato per la sicurezza. In tali casi, purché rientrante tra le prestazioni a carico della stazione appaltante, la CMLB procederà in ogni caso al ristoro dei costi sostenuti.
- 16. Tutte le opere eseguite come miglioria, ovvero quelle manutentive, che sono acquisite immediatamente e automaticamente in proprietà di CMLB, con rinuncia da parte dell'appaltatore ai diritti derivanti dall'art. 936, secondo comma del c.c.
- 17. Tutti i beni apportati come miglioria per la più funzionale gestione della struttura, ovvero in sostituzione di beni forniti da CMLB e ritenuti obsoleti, ovvero in ottemperanza a previsioni dell'offerta tecnica, rimarranno di proprietà di CMLB, senza alcun onere a carico di quest'ultimo.
- 18. Tutte le opere e tutti gli apporti, modifiche, sostituzioni ai beni ed alle attrezzature deve essere oggetto di condivisione tra CMLB e appaltatore.





Art. 45. Arredi ed attrezzature messe a disposizione da CMLB.

- 1. La CMLB mette a disposizione dell'appaltatore i beni mobili e le attrezzature attualmente disponibili presso la struttura.
- 2. A tal fine le parti, congiuntamente, effettuano un sopralluogo destinato all'approvazione dell'inventario iniziale di consegna di attrezzature, arredi, ed in generale i beni mobili concessi.
- 3. I beni raccolti nell'inventario iniziale, saranno oggetto di specifico verbale di presa in consegna. Alla conclusione del contratto, l'appaltatore riconsegna gli stessi beni con ulteriore inventario finale redatto sempre in accordo fra le parti.
- 4. I beni così inventariati devono essere uguali in numero, specie e qualità rispetto a quelli contenuti nell'inventario iniziale. Tali beni devono essere riconsegnati alla Stazione Appaltante in perfetto stato di pulizia, funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione.
- 5. Durante il periodo di comodato l'appaltatore risponde quindi direttamente per difettosità generatesi, nei beni mobili, per incuria nell'uso imputabile al servizio oggetto del presente contratto.
- 6. Allo spirare del contratto verrà effettuata, in contraddittorio tra le Parti, un sopralluogo all'esito del quale verrà redatto un "Verbale di Riconsegna", nel quale si darà atto della constatazione delle condizioni di quanto oggetto di restituzione. Al "Verbale di Riconsegna" andrà allegato l'inventario dei beni consegnati, contenente l'elenco dei beni oggetto di restituzione. Nel caso in cui, all'esito del sopralluogo, venissero constatati danni dipendenti dalla non diligente gestione da parte dell'appaltatore ovvero dall'inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione previsti, ovvero eventuali mancanze di quanto oggetto del/i verbali di consegna e suoi allegati, l'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese agli interventi necessari per riparare i danni e/o reintegrare quanto mancante.
- 7. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà provvedere direttamente, addebitando all'appaltatore le spese di tale intervento maggiorate del 5%, oltre all'eventuale penale prevista per il caso di specie, anche mediante rivalsa sulla garanzia definitiva.
- 8. Restano a carico dell'appaltatore gli acquisti e le spese per la dotazione strumentale aggiuntiva e accessoria per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto ed ogni altra spesa non espressamente imputata a carico di CMLB.
- Tutti i beni acquistati come miglioria per la più funzionale gestione della struttura, ovvero in sostituzione di beni forniti da CMLB e ritenuti obsoleti, ovvero in ottemperanza a previsioni dell'offerta tecnica, rimarranno di proprietà di CMLB, senza alcun onere a carico di quest'ultimo.





TITOLO 5 – SISTEMA TARIFFARIO Capo 1 – CORRISPETTIVI

Art. 46. Corrispettivi

- 1. Le fatture dovranno essere emesse a cadenza mensile, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese e dei parametri di quantificazione dei corrispettivi di cui ai punti che seguono.
- 2. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura che dovrà essere corredata da elenco nominativo degli utenti con l'indicazione delle rispettive presenze e assenze.
- 3. I corrispettivi verranno calcolati sulla base della seguente suddivisione dei costi, ed epurati del ribasso offerto in sede di gara, eccettuate per le voci insensibili al ribasso nel prosieguo evidenziate.

<u>Lettera A – Costo annuo gestione socio sanitaria CDD</u>

1. Prestazioni educative ed assistenziali

Figura professionale	N. ore settimanali	N. settimane	Costo orario	Costo annuo
Personale educativo	153	47	20,22€	145.402,02 €
Personale assistenziale	131	47	18,22€	112.180,54 €
Infermiere	5	47	20,22€	4.751,70 €
Fisioterapista	12	47	20,22€	11.404,08€
Musicoterapista	4	47	24,29€	4.566,52 €

2. Spese generali attività educative

Costo unitario annuo	N. utenti	Costo annuo
€ 250	20	€ 5.000,00

3. Spese per materiali sanitari e di consumo

Costo unitario annuo	N. utenti	Costo annuo
€ 130	20	€ 2.600,00

Il corrispettivo del costo lett. A viene calcolato sul costo medio giornaliero per utente in carico al CDD rapportato ai giorni di apertura annuale.





Il predetto valore unitario dovrà essere rapportato alle presenze mensili degli utenti nel mese oggetto di fatturazione, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- a) a partire dal 11° giorno (compreso) di assenza consecutivo (di calendario) il costo è ridotto del 50 per cento;
- b) a partire dal 16° giorno (compreso) di assenza consecutivo (di calendario) il costo è ridotto del 75 per cento;
- c) dal 25° giorno (compreso) di assenza consecutivo (di calendario) il costo è ridotto del 100 per cento.

Lettera B - Costo annuo gestione socio assistenziale CSE

1. Prestazioni educative ed assistenziali

Figura professionale	N. ore settimanali	N. settimane	Costo orario	Costo annuo
Personale educativo	52	47	20,73 €	50.664,12 €
Personale assistenziale	18	47	18,02 €	15.244,92 €

2. Spese generali attività educative

Costo unitario annuo	N. utenti	Costo annuo
€ 250	10	€ 2.500,00

Il corrispettivo del costo lett. B viene calcolato sul costo medio giornaliero per utente in carico al CSE rapportato ai giorni di apertura annuale.

Il predetto valore unitario dovrà essere rapportato alle presenze mensili degli utenti nel mese oggetto di fatturazione, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- a) fino al 14° giorno di assenza consecutivo (di calendario) il costo viene remunerato al 100 per
- a) dal 15° giorno (compreso) di assenza consecutivo (di calendario) il costo è ridotto del 20 per cento.

Lettera C – Costo annuo servizio mensa CDD/CSE

Costo unitario pasto	N. giorni	N. utenti	Costo annuo
€ 250	235	30	33.840,00€

Per ogni giorno di assenza e/o non consumazione pasto verrà detratto il 100 per cento. In caso di inserimento senza utilizzo della mensa il costo è ridotto del 100 per cento.

Lettera D - Costo coordinamento CDD/CSE

Figura professionale	N. ore settimanali	N. settimane	Costo orario	Costo annuo
Coordinatore	38	47	21,59€	38.559,74 €

C.F. 90029430163 - P.I. 03606190167 www.cmlaghi.bg.it - info@cmlaghi.bg.it pec: cm.laghi_bergamaschi_1@pec.regione.lombardia.it





Lettera E – Altri costi di gestione CDD/CSE

Servizio	Canone annuo	Note	
Trasporto	57.218,06 €		
Pulizie	20.000,00€		
Manutenzioni e utenze	17.750,00€	Forfait escluso dal ribasso	
Ulteriore canone gestionale, anche per le migliorie	24.000,00€	Forfait escluso dal ribasso	
Servizio	Costo unitario	Numero utenti	Costo annuo
Soggiorni estivi	420€	20	8.400,00€

- 4. I pagamenti saranno comunque subordinati all'esito positivo dei controlli di gestione.
- 5. Il costo medio giornaliero è calcolato dividendo il costo totale per 235 giorni all'anno.
- 6. Il costo medio giornaliero per utente è calcolato dividendo il costo medio giornaliero per il numero degli utenti iscritti, tenendo conto che un utente a tempo parziale viene calcolato come mezzo utente a tempo pieno.
- 7. La dimissione o l'ammissione di utenti al CDD o al CSE comporta quanto segue: a) le ore di personale aumenteranno o diminuiranno per assicurare lo standard globale di minuti settimanali di assistenza previsti dalla normativa regionale. La modifica dei valori decorrerà dal 1° giorno del mese successivo all'ammissione o alla dimissione.
 - b) la CMLB ricalcolerà il costo medio giornaliero per utente per i giorni di servizio calcolati fino alla fine dell'anno e modificherà quindi i costi dalla A) alla E).

46.1. Servizi aggiuntivi ed ulteriori

- 1. La Struttura può essere adibita anche alla realizzazione di ulteriori servizi ed attività a tariffazione libera a favore degli utenti, della popolazione disabile o anziana, o a questi anche indirettamente collegata, purché che queste non intralcino le attività ordinarie, e comunque previa autorizzazione da parte di CMLB. Le attività potranno essere rese anche oltre l'ordinario orario di apertura del Centro, ed anche in occasione di giorni prefestivi e festivi.
- 2. In sede di gara dovranno essere indicati i servizi ulteriori che l'appaltatore intende provare a proporre.
- 3. L'appaltatore dovrà fatturare direttamente ai fruitori dei servizi il corrispettivo per le prestazioni rese, ed annualmente dovrà fornire a CMLB un rendiconto completo di tutti gli incassi avvenuti. I correlativi costi ed entrate di tali servizi aggiuntivi s'intendono totalmente a carico dell'appaltatore.
- 4. Con riferimento ad eventuali prestazioni di natura territoriale/domiciliare e a misure innovative, fermo restando quelle offerte come migliorie in sede progettuale, si assumerà quale quota oraria quella prevista nelle lettere A) e B) in ordine ai profili professionali impiegati.

46.2. Revisione dei corrispettivi





- 1. L'importo dei corrispettivi è fisso e immodificabile per tutta la durata del contratto, fatte salve le deroghe a detta statuizione previste dal presente capitolato e dallo schema di contratto.
- 2. Nel caso in cui si registrasse un aumento del numero di utenti, il canone sarà incrementato in misura direttamente proporzionale al maggior numero di ore prestato, sulla base dei costi orari per i diversi profili professionali indicati in sede d'offerta, come previsto dall'art. 47 che precede.
- 3. Ne caso in cui si registrasse una diminuzione del numero di utenti, il canone sarà in egual guisa proporzionalmente decrementato, come previsto dall'art. 47 che precede, fermo restando il rispetto degli standard minimi di funzionamento e accreditamento.
- 4. Si rimanda agli artt. 28.1 e 28.2 in relazione alle peculiarità dei sistemi di funzionamento delle due strutture in ordine agli standard minimi di personale.
- 5. In relazione alla revisione dei corrispettivi, si specifica che non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del codice civile la sottoscrizione di nuovi CCNL o di altri accordi territoriali, o aziendali, in sostituzione di quelli scaduti, sicché è onere del concorrente considerare anzitempo eventuali maggiori oneri contrattuali nell'ambito della propria offerta economica.
- 6. Il corrispettivo contrattuale potrà essere soggetto a revisione, decorso il primo anno dall'inizio del Servizio, su richiesta dell'affidataria da presentarsi per iscritto entro il 30 settembre dell'anno che precede la richiesta, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, sulla base di una istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.
- In assenza dei "costi standard" il parametro di riferimento sarà rappresentato dalla variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.), qualora lo stesso sia pari o superiore al 2%, tenendo come riferimento la variazione percentuale di tale indice rilevata in rapporto al trascorso anno di durata del contratto.
- Per i successivi anni di durata del presente contratto si terrà conto delle variazioni intervenute nell'anno precedente.
- 9. La revisione dei prezzi verrà attuata a seguito di un'istruttoria condotta dal RUP, previa assunzione, entro i 60 giorni successivi alla richiesta dell'Impresa Aggiudicataria, di apposita determinazione.
- 10. Ai sensi dell'art. art. 106 del D. Lgs. 50/2016, comma 1 lett. a), restano comunque valide le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.





TITOLO 6 – NORME TRANSITORIE E FINALI Capo 1 – REGIME TRANSITORIO RELATIVO AL FRONTEGGIAMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN CORSO

Art. 47. Obbligazioni per il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19

- 1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica in corso, ovvero in caso di fenomeni di recrudescenza, l'appaltatore si obbliga a rispettare le procedure per il riavvio delle Unità d'Offerta Sociosanitaria, declinate da Regione Lombardia negli allegati acclusi alle DGR n. XI/3183/2020 e XI/3226/2020 D.G.R. n. XI/3226 del 9 giugno 2020, nonché ogni cautela prevista da qualsivoglia disposizione, nazionale, regionale o territoriale successiva, volte al fronteggiamento dell'emergenza sanitaria, ivi comprese le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, con particolare anche se non esclusivo riferimento ai dispositivi di protezione individuale, alle sanificazioni ed all'igiene degli alimenti nell'ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti, alla sanificazione ed all'igiene degli ambienti e dei mezzi di trasporto.
- 2. L'appaltatore dovrà mettere a disposizione delle Unità d'offerta, le figure professionali previste dalla normativa, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Referente Covid-19 che potrà coincidere con altre figure professionali a disposizione dell'appaltatore, purché in possesso dei requisiti normativi.
- 3. L'appaltatore, in concerto con la CMLB, dovrà predisporre tutte le procedure e ogni altra documentazione necessaria per garantire il funzionamento delle unità d'offerta, come previsto dalle normative di cui ai punti che precedono e dalle loro successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso l'aggiornamento del Piano organizzativo-operativo di gestione e apertura, nonché in attuazione di particolari protocolli predisposti da ATS di Bergamo o da altra competente autorità in materia.
- 4. I maggiori costi sostenuti per far fronte alle obbligazioni per il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, comprensivi anche di oneri di sicurezza, sono remunerati con il riconoscimento una tantum dell'importo forfettario, per il primo anno di contratto, di euro 5.000,00.





Capo 2 – Disciplina contrattuale e norme di chiusura

Art. 48. Polizza assicurativa

- 1. L'appaltatore stipula, prima della sottoscrizione del contratto o dell'avvio delle prestazioni se anticipate rispetto a quest'ultima, adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile per coprire eventuali danni agli utenti o ad altri soggetti, nonché ai prestatori d'opera. Le tutele assicurative dovranno essere operative per tutta la durata del contratto. Nel particolare dovranno essere coperti tutti i danni derivanti dalla conduzione dei locali sede dell'attività e dovrà comprendere i danni involontariamente cagionati in conseguenza di fatti accidentali e imputabili a negligenza, imprudenza o imperizia. Eventuali franchigie previste dalle polizze non devono gravare sui terzi danneggiati. Nel particolare dovranno essere stipulate:
 - a) assicurazione per responsabilità civile verso terzi (RCT) compresa la Stazione Appaltante e gli utenti del servizio - e verso prestatori d'opera (RCO), con massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni) e massimale per lavoratore non inferiore a € 1.500.000;
 - b) una assicurazione relativa al rischio per la conduzione dell'immobile per la somma garantita pari a € 500.000,00.

Art. 49. Interpretazione del contratto e del capitolato prestazionale

- 1. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'esternalizzazione del servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
- 3. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
- 4. Eventuali clausole o indicazioni relative ad aspetti tecnici e prestazionali tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate negli allegati o in altra documentazione posta a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato.
- 5. Il presente capitolato deve intendersi integrato, ovvero modificato, in caso di disposizioni cogenti, nazionali o regionali non prevedute dal capitolato medesimo, ovvero che con esso siano in contrasto.
- 6. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.





7. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 50. Disposizioni particolari riguardanti il contratto

- 1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutta la documentazione di gara, compreso il piano economico finanziario di massima, e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, i documenti di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei servizi.
- La successiva sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, con particolare anche se non esclusivo riferimento al presente capitolato prestazionale.

Art. 51. Rinvio allo schema di contratto

1. Per le questioni di natura sinallagmatica non disciplinate dal presente capitolato si rimanda allo schema di contratto, il quale contiene le clausole dirette a regolare nello specifico il rapporto giuridico tra stazione appaltante e appaltatore ed a porre ulteriori oneri a carico di quest'ultimo.